

COMMISSIONE II

GIUSTIZIA

92.

SEDUTA DI MERCOLEDÌ 26 SETTEMBRE 1990

PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE RAFFAELE MASTRANTUONO

INDICE

PAG.	PAG.
Disegno e proposte di legge (Seguito della discussione e rinvio):	
Senatori Filetti ed altri; Filetti ed altri; Macis ed altri; Mancino ed altri; Onorato e Arfè: Provvedimenti urgenti per il processo civile (<i>Approvati, in un testo unificato, dal Senato</i>) (4638);	
Fiandrotti ed altri: Modifica del primo comma dell'articolo 1284 del codice civile concernente il saggio degli interessi legali (69);	
Pazzaglia ed altri: Modifiche al codice di procedura civile per la semplificazione ed accelerazione del processo civile (142);	
Casini Carlo: Modifiche al codice di procedura civile (845);	
Alagna ed altri: Modifica del primo comma dell'articolo 1284 del codice civile concernente il saggio degli interessi legali (872);	
Ferrari Marte ed altri: Modifiche del primo comma dell'articolo 1284 del codice civile concernente il saggio degli interessi legali (981);	
Trantino: Modificazione ed integrazione dell'articolo 1284 del codice civile concernente il saggio degli interessi legali e convenzionali (1331);	
Violante ed altri: Modifiche al codice di procedura civile (1418);	
	Pazzaglia ed altri: Abrogazione del quarto comma dell'articolo 398 del codice di procedura civile in merito alla sospensione del processo di Cassazione nel caso d'istanza di revocazione (1746);
	Bargone ed altri: Modifica degli articoli 524, 525, 526, 527, 528 e 530 del codice di procedura civile in materia di processo di esecuzione (3303);
	Casini Carlo: Modifiche al codice di procedura civile per lo snellimento dei processi (3576);
	Vairo: Modifica del saggio degli interessi legali (4542) 3
	Mastrantuono Raffaele, <i>Presidente, Relatore</i> (DC) 3, 5, 6, 9, 11, 13, 14 15, 17, 19, 20, 22, 25, 26, 27, 28, 30 32, 33, 34, 36, 37, 39, 40, 41, 42, 45
	Bargone Antonio (PCI) 5, 6, 12 15, 17, 19, 26, 29, 30
	Cappiello Agata Alma (PSI) 5
	Casini Carlo (DC) 5
	Mellini Mauro (FE) 11, 12, 13, 14, 16, 17
	Nicotra Benedetto Vincenzo (DC) ... 5, 11, 14, 19 20, 26, 27, 33, 34, 36, 41
	Vassalli Giuliano, <i>Ministro di grazia e giustizia</i> 5, 6, 9, 12 13, 15, 17, 19, 22, 25, 27, 28, 30 32, 34, 36, 37, 39, 40, 41, 42, 45

PAGINA BIANCA

La seduta comincia alle 17,5.

VINCENZO CICONTE, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente. (*È approvato*).

Seguito della discussione del disegno e delle proposte di legge senatori Filetti ed altri; Filetti ed altri; Macis ed altri; Mancino ed altri; Onorato e Arfè: **Provvedimenti urgenti per il processo civile (Approvati, in un testo unificato, dal Senato) (4638); e delle proposte di legge Fiandrotti ed altri: Modifica del primo comma dell'articolo 1284 del codice civile concernente il saggio degli interessi legali (69); Pazzaglia ed altri: Modifiche al codice di procedura civile per la semplificazione ed accelerazione del processo civile (142); Casini Carlo: Modifiche al codice di procedura civile (848); Alagna ed altri: Modifica del primo comma dell'articolo 1284 del codice civile concernente il saggio degli interessi legali (872); Ferrari Marte ed altri: Modifica del primo comma dell'articolo 1284 del codice civile concernente il saggio degli interessi legali (981); Trantino: Modificazione ed integrazione dell'articolo 1284 del codice civile concernente il saggio degli interessi legali e convenzionali (1331); Violante ed altri: Modifiche al codice di procedura civile (1418); Pazzaglia ed altri: Abrogazione del quarto comma dell'articolo 398 del codice di procedura civile in merito alla sospensione del processo di Cassazione nel caso d'istanza di revocazione (1746); Bargone ed altri: Modifica degli articoli 824, 528, 526, 527,**

528 e 530 del codice di procedura civile in materia di processo di esecuzione (3303); Casini Carlo: Modifiche al codice di procedura civile per lo snellimento dei processi (3576); Vairo: Modifica del saggio degli interessi legali (4542).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione abbinata del disegno e delle proposte di legge di iniziativa dei senatori Filetti ed altri, Filetti ed altri, Macis ed altri, Mancino ed altri, Onorato e Arfè: « Provvedimenti urgenti per il processo civile », già approvati, in un testo unificato, dal Senato della Repubblica nella seduta del 28 febbraio 1990; delle proposte di legge d'iniziativa dei deputati Fiandrotti ed altri: « Modifica del primo comma dell'articolo 1284 del codice civile concernente il saggio degli interessi legali »; Pazzaglia ed altri: « Modifiche al codice di procedura civile per la semplificazione ed accelerazione del processo civile »; Casini Carlo: Modifiche al codice di procedura civile »; Alagna ed altri: « Modifica del primo comma dell'articolo 1284 del codice civile concernente il saggio degli interessi legali »; Ferrari Marte ed altri: « Modifica del primo comma dell'articolo 1284 del codice civile concernente il saggio degli interessi legali »; Trantino: « Modificazione ed integrazione dell'articolo 1284 del codice civile concernente il saggio degli interessi legali e convenzionali »; Violante ed altri: « Modifiche al codice di procedura civile »; Pazzaglia ed altri: « Abrogazione del quarto comma dell'articolo 398 del codice di procedura civile in merito alla sospensione del processo di Cassazione nel caso d'istanza di revoca-

zione»; Bargone ed altri: « Modifica degli articoli 524, 525, 526, 527, 528 e 530 del codice di procedura civile in materia di processo di esecuzione»; Casini Carlo: « Modifiche al codice di procedura civile per lo snellimento dei processi»; Vairo: « Modifica del saggio degli interessi legali ».

Ricordo che, nella seduta del 20 giugno 1990, la Commissione ha deliberato la costituzione di un Comitato ristretto e che, nella successiva seduta del 31 luglio, è stato assunto come testo-base per la discussione il disegno di legge n. 4638, già approvato dal Senato; in quest'ultima occasione, la Commissione ha deciso di iniziare l'esame degli articoli e degli emendamenti predisposti dal Comitato ristretto nella prima seduta utile alla ripresa dei lavori parlamentari dopo la pausa estiva.

Ricordo, inoltre, dopo consultazioni informali con i gruppi, di aver assunto l'incarico di relatore per il provvedimento in esame in sostituzione dell'onorevole Rognoni, all'impegno del quale va principalmente ricondotto il buon lavoro svolto nell'ambito del Comitato ristretto; in quella sede egli ha tenuto conto delle proposte avanzate al fine di determinare una generale accelerazione degli adempimenti concernenti il processo civile. Desidero sottolineare l'impegno in sede di Comitato ristretto dei rappresentanti di gruppi; in particolare, vorrei dare atto all'onorevole Bargone del lavoro svolto e segnalare che il gruppo socialista, non ha presentato sinora emendamenti, accettando le proposte di modifica avanzate dal relatore, nella convinzione di agevolare il procedimento in corso e giungere in tempi rapidi all'approvazione del testo.

Comunico che la I Commissione non ha ancora espresso il parere sugli emendamenti. Pertanto, gli emendamenti saranno posti in votazione in linea di principio.

Passiamo all'esame degli articoli del disegno di legge n. 4638 adottato quale testo base.

Do lettura del primo articolo:

ART. 1.

(Saggio degli interessi).

1. L'articolo 1284 del codice civile è sostituito dal seguente:

« ART. 1284. — (Saggio degli interessi). — Il saggio degli interessi legali è del dieci per cento in ragione di anno.

Allo stesso saggio si computano gli interessi convenzionali, se le parti non ne hanno determinato la misura.

Gli interessi superiori alla misura legale devono essere determinati per iscritto; altrimenti sono dovuti nella misura legale ».

Sono stati presentati i seguenti emendamenti:

All'articolo 1, primo capoverso, sostituire le parole: è del dieci per cento in ragione di anno con le seguenti: è pari al tasso ufficiale di sconto.

1. 2.

Bargone, Sinatra, Pedrazzi Cippolla, Fracchia.

All'articolo 1, primo capoverso, aggiungere, in fine, le seguenti parole: decorrenti dalla domanda giudiziale.

1. 1.

Fumagalli Carulli, Vairo.

L'articolo 1 introduce la novità dell'elevazione del saggio degli interessi legali dal 5 al 10 per cento in ragione d'anno. Pur trattandosi di innovazione di carattere sostanziale, essa può sortire notevoli effetti processuali, potendo costituire una delle maggiori remore per l'avvio di molti processi civili. La sua rilevanza è tale che, in qualità di relatore, mi riservo di presentare una proposta di modifica dell'articolo 87 del testo unificato, al fine di prevedere l'immediata entrata in vigore di questa particolare disposizione.

In qualità di relatore, esprimo parere contrario sull'emendamento Bargone ed altri 1.2. Ritengo, infatti, che nel caso in esame sia da privilegiare l'esigenza di disporre di un punto di riferimento certo, quale quello di un tasso predeterminato. Collegare tale grandezza al parametro proposto significherebbe determinarne la variabilità, magari anche nel corso dell'anno.

GIULIANO VASSALLI, *Ministro di grazia e giustizia*. Il Governo è contrario all'emendamento 1.2.

BENEDETTO VINCENZO NICOTRA. Invito i presentatori a ritirare l'emendamento 1.2, proprio al fine di ancorare ad un parametro certo il saggio degli interessi legali. D'altra parte, un tasso del 10 per cento potrebbe essere ritenuto accettabile se confrontato a quello precedentemente in vigore, che consentiva speculazioni dilatorie con vantaggio per il debitore.

ANTONIO BARGONE. Ho ascoltato le osservazioni del relatore e dell'onorevole Nicotra, ma desidero sottolineare che l'emendamento 1.2 tende proprio a superare la rigidità della norma vigente. Ricordo, infatti, che l'articolo 1284 del codice civile ha fino ad oggi provocato una giurisprudenza articolata ed un notevole travaglio della dottrina. Soltanto recentemente la Corte di cassazione ha affermato l'inammissibilità della determinazione del grado di svalutazione monetaria in aggiunta agli interessi legali, mentre in passato la giurisprudenza aveva sostenuto la cumulabilità delle due grandezze.

In sostanza, l'emendamento è teso ad evitare quei caratteri di rigidità che hanno determinato la necessità di modificare l'articolo 1284 del codice civile.

CARLO CASINI. Se il problema è quello dell'adeguamento sostanziale alla svalutazione, la stessa indicazione di un tasso fisso del 10 per cento, pur rendendo certa la misura di riferimento, potrebbe provocare qualche inconveniente. In altri ter-

mini, nell'ipotesi di svalutazione ad un livello vicino allo zero, l'interesse annuo del 10 per cento potrebbe addirittura risultare troppo elevato, incidendo negativamente sulle situazioni che la norma andrebbe a disciplinare. Al riguardo ho presentato una proposta di legge con la quale si prevede di tener conto alla fine del mese di giugno di ogni anno della svalutazione monetaria valutabile in modo certo in base agli indici ISTAT. Mi domando, quindi, quale sia la difficoltà reale nella determinazione del tasso, in quanto non si tratta di un dato discrezionale.

PRESIDENTE. Onorevole Casini, la difficoltà ritengo sia anche di ordine procedurale, in quanto l'eventuale approvazione di un emendamento tendente ad introdurre il criterio da ella proposto, comporterebbe l'espressione dei pareri delle Commissioni competenti ed un ulteriore rinvio dell'approvazione del provvedimento.

CARLO CASINI. Il riferimento al tasso di sconto a mio avviso è insoddisfacente. Comunque non mi sento di votare contro l'articolo 1, anche se certamente avrei preferito la soluzione più flessibile di ancorare gli interessi all'indice ISTAT e in subordine quella del riferimento al tasso di sconto.

BENEDETTO VINCENZO NICOTRA. La verifica del tasso di sconto riferito a ciascun anno comporterebbe un calcolo piuttosto complesso. La media del 10 per cento ritengo sia comunque accettabile.

AGATA ALMA CAPPIELLO. Signor presidente, onorevoli colleghi, sono favorevole al mantenimento del testo del Senato perché la determinazione del tasso degli interessi legali al 5 per cento è comunque superata. L'attuale formulazione potrebbe soddisfare anche le esigenze poste dall'onorevole Bargone, il quale propone senz'altro una soluzione più equa che creerebbe però difficoltà di ordine applicativo.

PRESIDENTE. Poiché si tratta di un debito di valuta, l'esigenza principale è quella di stabilire un tasso certo che scoraggi il ricorso all'azione giudiziaria.

ANTONIO BARGONE. Ma anche il tasso di sconto è certo!

PRESIDENTE. Il tasso di sconto, pur essendo un dato certo, varia nel tempo introducendo un elemento di incertezza.

ANTONIO BARGONE. Nelle cause in materia di lavoro già oggi si applica il criterio dell'indice ISTAT.

GIULIANO VASSALLI, *Ministro di grazia e giustizia*. Ho ascoltato con attenzione gli argomenti molto seri degli onorevoli Bargone e Casini, ma la formulazione dell'articolo 1, nel testo pervenuto dal Senato, aveva già visto un generale consenso sia per la estrema facilità di applicazione, sia perché essa propone di modificare il vigente codice civile soltanto nella determinazione della percentuale. La *ratio* della norma, infatti, è quella di scoraggiare la litigiosità. In questo senso è stata approvata dalle varie istanze chiamate ad esprimere il proprio parere sull'articolato oggi all'esame della Commissione, in modo particolare dalla magistratura che ne ha posto in rilievo il particolare ruolo positivo. Complicare ora il criterio di determinazione della svalutazione ci porrebbe anche in imbarazzo nei confronti del Senato.

Per tali ragioni e per la necessità di modificare quanto meno possibile il vigente codice civile, il Governo ribadisce il parere contrario sull'emendamento Bargone 1.2.

PRESIDENTE. Pongo in votazione, in linea di principio, l'emendamento Bargone 1.2, non accettato dal relatore né dal Governo.

(È respinto).

Passiamo all'emendamento Fumagalli Carulli e Vairo 1.1.

Poiché i presentatori sono assenti, s'intende vi abbiano rinunciato.

Do lettura dell'articolo successivo:

ART. 2.

(Momento determinante della giurisdizione e della competenza).

1. L'articolo 5 del codice di procedura civile è sostituito dal seguente:

« ART. 5. — (Momento determinante della giurisdizione e della competenza). — La giurisdizione e la competenza si determinano con riguardo alla legge vigente e allo stato di fatto esistente al momento della proposizione della domanda, e non hanno rilevanza rispetto ad esse i successivi mutamenti della legge o dello stato medesimo ».

La novità di tale articolo consiste essenzialmente nella determinazione della competenza non soltanto dello stato di fatto, ma anche in relazione alla legge vigente al momento della domanda. Si tratta, quindi, di un'opportuna norma di coordinamento che impedisce mutamenti di competenza in virtù di successive modifiche di legge.

Pongo in votazione l'articolo 2.
(È approvato).

Do lettura dell'articolo successivo:

ART. 3.

(Competenza del pretore).

1. L'articolo 8 del codice di procedura civile è sostituito dal seguente:

« ART. 8. — (Competenza del pretore). — Il pretore è competente per le cause, anche se relative a beni immobili, di valore non superiore a lire dieci milioni, in quanto non siano di competenza del conciliatore.

È competente qualunque ne sia il valore:

1) per le azioni possessorie, salvo il disposto dell'articolo 704, e per le denunce di nuova opera e di danno temuto, salvo il disposto dell'articolo 688, secondo comma;

2) per le cause relative ad apposizione di termini e osservanza delle distanze stabilite dalla legge, dai regolamenti o dagli usi riguardo al piantamento degli alberi e delle siepi;

3) per le cause relative a rapporti di locazione e di comodato di immobili urbani e per quelle di affitto di aziende, in quanto non siano di competenza delle sezioni specializzate agrarie;

4) per le cause relative alla misura e alle modalità di uso dei servizi di condominio di case ».

La norma coordina in un solo articolo la disciplina concernente la competenza del pretore contenuta in varie leggi speciali, in particolare per ciò che attiene la materia dell'equo canone e i successivi articoli della riforma in materia di procedimenti cautelari. Si tratta, quindi, di un'importante modifica di coordinamento.

Pongo in votazione l'articolo 3.
(È approvato).

Do lettura dell'articolo successivo:

ART. 4.
(Incompetenza).

1. L'articolo 38 del codice di procedura civile è sostituito dal seguente:

« ART. 38. — (Incompetenza). — L'incompetenza per materia, quella per valore e quella per territorio nei casi previsti dall'articolo 28 possono essere rilevate, anche d'ufficio, non oltre la prima udienza di trattazione.

L'incompetenza per territorio fuori dei casi previsti dall'articolo 28 deve essere eccepita a pena di decadenza nella comparsa di risposta. L'eccezione si ha per non proposta se non contiene l'indica-

zione del giudice che la parte ritiene competente. Quando le parti costituite aderiscono a tale indicazione, la competenza del giudice rimane ferma se la causa è riassunta entro tre mesi dalla cancellazione dal ruolo.

Le questioni di cui ai commi precedenti sono decise, ai soli fini della competenza, in base a quello che risulta dagli atti e, quando sia reso necessario dall'eccezione del convenuto o dal rilievo del giudice, assunte sommarie informazioni ».

Sono stati presentati i seguenti emendamenti:

All'articolo 4, capoverso, sostituire le parole: possono essere rilevate con le seguenti: sono rilevate.

4. 2.

Il Relatore.

All'articolo 4, capoverso, aggiungere, in fine, le seguenti parole: in primo grado.

4. 1.

Fumagalli Carulli, Vairo.

L'articolo 4 costituisce una disposizione sostanzialmente innovatrice. Al capoverso si limita la rilevabilità dell'incompetenza per materia, per valore e per territorio alla prima udienza di trattazione, mentre l'attuale formulazione dell'articolo 38 del codice di procedura civile prevede che essa sia rilevabile in ogni stato e grado del processo. Anche il terzo capoverso innova all'attuale disciplina, introducendo rigide regole — assenti dall'attuale normativa — in relazione all'istruzione delle questioni di competenza.

GIULIANO VASSALI, *Ministro di grazia e giustizia*. Il Governo esprime parere favorevole sull'emendamento 4.2 del relatore.

PRESIDENTE. Pongo in votazione, in linea di principio, l'emendamento del relatore 4.2, accettato dal Governo.

(È approvato).

L'emendamento testé approvato sarà immediatamente trasmesso alla Commissione per l'espressione del prescritto parere.

Passiamo all'emendamento 4.1.

Poiché i presentatori sono assenti, s'intende vi abbiano rinunciato.

Do lettura dell'articolo successivo:

ART. 5.
(Connessione).

1. All'articolo 40 del codice di procedura civile sono aggiunti i seguenti commi:

« Nei casi previsti negli articoli 31, 32, 34, 35 e 36, le cause, cumulativamente proposte o successivamente riunite, debbono essere trattate e decise col rito ordinario, salva l'applicazione del solo rito speciale quando una di tali cause rientri fra quelle indicate negli articoli 409 e 442.

Qualora le cause connesse siano assoggettate a differenti riti speciali debbono essere trattate e decise col rito previsto per quella tra esse in ragione della quale viene determinata la competenza o, in subordine, col rito previsto per la causa di maggior valore.

Se la causa è stata trattata con un rito diverso da quello divenuto applicabile ai sensi del terzo comma, il giudice provvede a norma degli articoli 426, 427 e 439 ».

Sono stati presentati i seguenti articoli aggiuntivi:

Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:

ART. 5-bis.
(Regolamento necessario di competenza).

1. L'articolo 42 del codice di procedura civile è sostituito dal seguente:

« ART. 42. — Regolamento necessario di competenza. — La sentenza che, pronun-

ciando sulla competenza, anche ai sensi degli articoli 39 e 40, non decide sul merito delle cause e i provvedimenti che dichiarano le sospensione del processo ai sensi dell'articolo 295, possono essere impugnati soltanto con istanza di regolamento di competenza ».

5. 01.

Il Relatore.

Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:

«ART. 5-ter.
(Contenuto della citazione).

1. Il numero 7) del terzo comma dell'articolo 163 del codice di procedure civile è sostituito dal seguente:

« 7. L'indicazione del giorno dell'udienza di comparizione; l'invito al convenuto a costituirsi, nel termine di venti giorni prima dell'udienza indicata ai sensi e nelle forme stabilite dall'articolo 166, ovvero di dieci giorni prima in caso di abbreviazione dei termini, e a comparire, nell'udienza indicata, dinanzi al giudice designato ai sensi dell'articolo 168-bis, con l'avvertimento che la costituzione oltre il termine indica o nell'articolo 166 implica le decadenze di cui all'articolo 167 ».

5. 02.

Il Relatore.

Con l'articolo 5 vengono aggiunti 3 commi all'articolo 40 del codice di procedura civile, concernente la disciplina della connessione. Si introducono in tal modo alcuni principi fondamentali: la prevalenza generale del rito ordinario, la prevalenza del rito del lavoro nel caso in cui una delle cause connesse sia assoggettabile a tale rito; la prevalenza del rito della causa in base alla quale viene determinata la competenza o, in subordine, di quello previsto per la causa di maggior valore, nel caso di cause assoggettate a differenti riti speciali.

Pongo in votazione l'articolo 5.
(È approvato).

L'articolo aggiuntivo 5.01 del relatore ha lo scopo di rendere impugnabile il provvedimento di sospensione del processo ai sensi dell'articolo 295 del codice di procedura civile; tale esigenza deriva dalla circostanza che la sospensione determina sostanzialmente un diniego temporaneo di giurisprudenza, andando ad incidere, quindi, sul diritto di azione giudiziaria. A questo fine, si è ritenuto che l'istanza di regolamento di competenza costituisca uno strumento di impugnazione più agile di altri.

Per quanto concerne l'articolo aggiuntivo 5.02 del direttore, esso tende ad integrare il contenuto della citazione, prevedendo, anche sulla base delle osservazioni avanzate da parte del Consiglio nazionale dell'ordine forense, l'indicazione del giorno dell'udienza di comparizione, l'invito al convenuto a costituirsi dieci giorni prima dell'udienza e l'avvertimento che la costituzione oltre il termine indicato implica le decadenze di cui all'articolo 167, al fine di evitare che esse possano costituire una sorpresa per il convenuto non accorto.

GIULIANO VASSALLI, *Ministro di grazia e giustizia*. Il Governo è favorevole agli articoli aggiuntivi 5.01 e 5.02.

PRESIDENTE. Pongo in votazione, in linea di principio, l'articolo aggiuntivo 5.01, accettato dal Governo.

(È approvato).

Pongo in votazione, in linea di principio, l'articolo aggiuntivo 5.02, accettato dal Governo.

(È approvato).

Gli articoli aggiuntivi testé approvati saranno immediatamente trasmessi alla I Commissione per l'espressione del prescritto parere.

Do lettura dell'articolo successivo:

ART. 6.

(*Termini per comparire*).

1. Il primo comma dell'articolo 163-bis del codice di procedura civile è sostituito dal seguente:

« Tra il giorno della notificazione della citazione e quello dell'udienza di comparizione debbono intercorrere termini liberi non minori di sessanta giorni se il luogo della notificazione si trova in Italia e di centoventi giorni se si trova all'estero ».

Con questa disposizione si tende a semplificare i termini vigenti per la notificazione della citazione, prevedendo che fra il giorno della stessa e quello dell'udienza di comparizione intercorrano almeno 60 giorni se la notificazione viene effettuata in Italia e 120 giorni se è formalizzata all'estero. Tale norma risponde all'esigenza, manifestata da più parti, di uniformare i termini di notificazione.

Pongo in votazione l'articolo 6.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo successivo:

ART. 7.

(*Nullità della citazione*).

1. L'articolo 164 del codice di procedura civile è sostituito dal seguente:

« ART. 164. — (*Nullità della citazione*). — La citazione è nulla se è omesso o risulta assolutamente incerto alcuno dei requisiti stabiliti nei numeri 1) e 2) dell'articolo 163, se manca l'indicazione della data dell'udienza di comparizione ovvero se è stato assegnato un termine a comparire minore di quello stabilito dalla legge.

Se il convenuto non si costituisce in giudizio, il giudice, rilevata la nullità della citazione ai sensi del primo comma, ne dispone d'ufficio la rinnovazione entro

un termine perentorio. Questa sana i vizi e gli effetti sostanziali e processuali della domanda che si producono sin dal momento della prima notificazione. Se la rinnovazione non viene eseguita, il giudice ordina la cancellazione della causa dal ruolo e il processo si estingue a norma dell'articolo 307, comma terzo.

La costituzione del convenuto sana i vizi della citazione e restano salvi gli effetti sostanziali e processuali di cui al secondo comma; tuttavia, se il convenuto deduce l'inosservanza del termine a comparire, il giudice fissa una nuova udienza che rispetti il termine.

La citazione è altresì nulla se è omesso o risulta assolutamente incerto il requisito stabilito nel numero 3) dell'articolo 163 ovvero se manca l'esposizione dei fatti di cui al numero 4) dello stesso articolo.

Il giudice, rilevata la nullità ai sensi del comma precedente, fissa all'attore un termine perentorio per rinnovare la citazione o, se il convenuto si è costituito, per integrare la domanda. Restano ferme le decadenze maturate e salvi i diritti quesiti anteriormente alla rinnovazione o alla integrazione ».

Sono stati presentati i seguenti emendamenti:

Sostituire il primo capoverso dell'articolo 7 con il seguente:

« La citazione è nulla se è omesso o se risulta assolutamente incerto alcuno dei requisiti stabiliti nei numeri 1), 2), 3) e 4) dell'articolo 163, se manca l'indicazione della data di comparizione ovvero se è stato assegnato un termine a comparire minore di quello stabilito per legge ».

7. 3.

Mellini.

Sostituire il capoverso dell'articolo 7 con il seguente:

La citazione è nulla se è omesso o risulta assolutamente incerto alcuno dei

requisiti stabiliti nei numeri 1) e 2) dell'articolo 163, se manca l'indicazione della data dell'udienza di comparizione, se è stato assegnato un termine a comparire inferiore a quello stabilito dalla legge ovvero se manca l'avvertimento previsto dal numero 7) dell'articolo 163.

7. 4.

Il Relatore.

Sostituire il secondo ed il terzo capoverso dell'articolo 7 con i seguenti:

Se il convenuto non si costituisce in giudizio, il giudice, rilevata la nullità della citazione ai sensi del primo comma, ne dispone di ufficio la rinnovazione entro un termine perentorio. Se la rinnovazione non viene eseguita, il giudice ordina la cancellazione della causa dal ruolo e il processo si estingue a norma dell'articolo 307, terzo comma.

La costituzione del convenuto sana i vizi della citazione; tuttavia se il convenuto deduce l'inosservanza del termine a comparire, il giudice fissa una nuova udienza che rispetti il termine.

7. 1.

Fumagalli Carulli, Vairo.

Sostituire il terzo capoverso dell'articolo 7 con il seguente:

La costituzione del convenuto sana i vizi della citazione e restano salvi gli effetti sostanziali e processuali di cui al secondo comma; tuttavia, se il convenuto deduce l'inosservanza dei termini a comparire o la mancanza dell'avvertimento previsto dal numero 7) dell'articolo 163, il giudice fissa una nuova udienza nel rispetto dei termini.

7. 5.

Il Relatore.

All'articolo 7, dopo il quinto capoverso, aggiungere il seguente:

Nel caso di integrazione della domanda, il giudice fissa l'udienza ai sensi

dell'ultimo comma dell'articolo 183 e si applica l'articolo 167.

7. 2.

Bargone, Sinatra, Pedrazzi Cipolla, Recchia.

All'articolo 7, dopo il quinto capoverso, aggiungere il seguente:

Nel caso di integrazione della domanda, il giudice fissa l'udienza ai sensi dell'ultimo comma dell'articolo 183 e si applica l'articolo 167.

7. 6.

Il Relatore.

Le principali novità introdotte dall'articolo 7 del testo approvato dal Senato sono rappresentate dalla sanzione della nullità della citazione anche nel caso della omissione o della mancanza della *causa petendi*, dalla rinnovazione d'ufficio della citazione nulla in caso di mancata costituzione del convenuto e dall'estinzione del processo in caso di mancato adempimento all'ordine di rinnovazione. S'introduce, inoltre, l'obbligo per l'attore di integrare comunque la domanda in caso di mancata indicazione del *petitum* e della *causa petendi*.

BENEDETTO VINCENZO NICOTRA. Nutro alcune perplessità circa il secondo capoverso dell'articolo 7, con il quale praticamente si sancisce che il giudice dispone d'ufficio la rinnovazione di una citazione nulla. A mio parere, dopo le parole: « il giudice ordina », manca il termine entro il quale dovrebbe essere disposta la cancellazione della causa dal ruolo.

PRESIDENTE. Il secondo capoverso dell'articolo 7 prevede un termine perentorio.

BENEDETTO VINCENZO NICOTRA. Allora, sarebbe bene che il giudice, trascorso quel termine, dichiari *ex officio* l'estinzione del procedimento.

MAURO MELLINI. Credo che il pasticcio sia molto più grosso di quello che appare perché ci sono delle sconcordanze clamorose. Si prevede, ad esempio, una ridicola nullità — che scopriamo essere poi sanabile — anche nel caso della mancanza dell'indicazione del giudice; si stabilisce la possibilità di provvedimenti da parte di un giudice non indicato; quindi non si sa quale giudice debba provvedere. Giustamente il collega Nicotra si chiede: se non è fissata l'udienza, quando si provvede alla sanatoria? Quando interviene il giudice? A mio avviso vi è una confusione enorme nei procedimenti di sanatoria oggi previsti per la notifica della citazione, quando ai fini della nullità sono presi in considerazione anche quelli relativi alla mancata indicazione degli organi preposti e delle fasi del provvedimento di sanatoria. Se ipotizziamo quei casi di nullità di cui al comma 1 del testo in esame, vediamo che non è indicato il giudice: esso potrebbe essere del tribunale di Napoli o della pretura di Salerno. A questo punto chi provvede a sanare? Il pretore di Salerno? A chi ci si presenta? Qual è l'udienza? Qual è il termine entro il quale il giudice può provvedere? La prima udienza non può aver luogo perché non è indicata. Chi la fissa? Inoltre non si può stabilire se la mancanza del *petitum* sia sanabile, salvo gli effetti della citazione nei confronti di terzi. Si tratta di situazioni nelle quali non si sa quale sia l'oggetto della causa; si rivendica un immobile o lo stato di figlio naturale? Tutto questo è inconcepibile!

In sostanza da una parte si prevedono atti di un giudice non indicato; dall'altra si stabiliscono poteri del giudice in materia civile nell'ambito di un regime di preclusioni cui non fa riscontro un adeguato e coerente regime di nullità che possa intervenire fin dall'inizio. Dobbiamo immaginare una parte litigante capace di districarsi nel regime delle preclusioni, ma vi è anche la possibilità che egli affronti il giudizio difeso da un imbecille preteso avvocato che fa una citazione errata. Se dobbiamo garantire a tutti di

arrangiarsi senza mai indicare l'oggetto della causa e senza preoccuparsi se si decida o meno dinnanzi un organo giudiziario, ritengo che siamo giunti al caos! A mio avviso vi è ostilità nei confronti del principio dispositivo delle parti e dell'attribuzione dei poteri — anche *ex officio* — al giudice che in questa materia non si può sostituire alle parti per conoscere ed imporre il proprio punto di vista. Se la parte non sa cosa vuole, non si può svolgere il giudizio e si prenda atto che esso è nullo. La sanatoria deve riguardare dati formali, senza sopraffare il contenuto stesso dell'azione; deve concernere la notifica o il termine a comparire, ma non addirittura la mancanza dell'indicazione della data per cui tutto resta per aria, lasciando lo stesso giudice nell'incertezza. Con tale norma si pongono i magistrati nella paradossale situazione di curatore della parte che ha deciso di farsi difendere da un imbecille!

GIULIANO VASSALLI, *Ministro di grazia e giustizia*. Mi sembra che l'onorevole Mellini abbia posto varie questioni.

La prima riguarda il problema della reintroduzione dei numeri 3) e 4) dell'articolo 163. La seconda attiene all'indicazione della data di comparizione. Ma questo è già previsto nel codice vigente, nel testo proveniente dal Senato ed in quello redatto dal Comitato ristretto. Su questo siamo d'accordo.

MAURO MELLINI. Signor ministro, se non è fissata la data, bisogna individuare un sistema in base al quale si possa stabilire la prima udienza.

ANTONIO BARGONE. La preoccupazione dell'onorevole Mellini ritengo sia giusta, ma la formulazione della norma credo sia sufficientemente garantista per le parti. Nel caso di nullità, perché risulta incerto uno dei requisiti di cui ai numeri 1) e 2) dell'articolo 163 (mancanza dell'indicazione della data di udienza; termine a comparire minore a quello stabilito dalla legge), ovvero in

mancanza dell'avvertimento previsto dal numero 7) del medesimo articolo 163, vi è la disposizione della rinnovazione da parte del giudice con termine perentorio. Gli eventuali danni che possono essere provocati alla parte nel caso il convenuto si costituisca in giudizio, sono comunque salvaguardati dalla rinnovazione perché cominciano a decorrere i termini e vi è la possibilità di costituirsi.

MAURO MELLINI. In caso di trascrizione della citazione, come si fa se manca il *petitum*?

ANTONIO BARGONE. Si trascrive la citazione e poi si rinnova anche la trascrizione dell'altra citazione.

MELLINI. Come è possibile se manca il *petitum*?

ANTONIO BARGONE. Il *petitum* è nullo. La citazione è altresì nulla se è omesso o risulta assolutamente incerto il requisito di cui al numero 3) dell'articolo 163.

MAURO MELLINI. La rinnovazione avrebbe effetto *ex tunc*, ma la trascrizione sarebbe priva del *petitum*, per cui non si saprebbe se si tratta di una rivendica di un immobile o di altro. Come è possibile fare questo! Si tratta di una materia delicatissima anche per la certezza dei diritti dei terzi.

ANTONIO BARGONE. Ritengo che i diritti delle parti siano salvaguardati. Poiché la norma prevede che, se il convenuto non si costituisce, il giudice dispone d'ufficio la rinnovazione, evidentemente viene lasciata alla parte la possibilità di costituirsi comunque.

Per quanto concerne il *petitum* e gli elementi di diritto costituenti le ragioni della domanda di azione giudiziaria, mi pare che essi siano già previsti dal quarto capoverso dell'articolo 7; inoltre, il capoverso successivo fa salvi i meccanismi di rinnovazione o di integrazione della domanda, permettendo alla parte di sviluppare la propria difesa.

Tenuto conto degli obiettivi della riforma — tesa ad una maggiore rapidità del processo e all'eliminazione delle farraginosità che allungano i tempi della risposta della giustizia — ritengo che questa norma preveda un meccanismo adeguato per superare una serie di formalismi. Le esigenze prospettate dall'onorevole Mellini, quindi, sono fatte salve dall'attuale formulazione dell'articolo 7, soprattutto prendendo in considerazione la proposta emendativa avanzata dal relatore che estende l'ipotesi di nullità della citazione alla fattispecie prevista dal numero 7) dell'articolo 163 del codice di procedura civile.

GIULIANO VASSALLI, *Ministro di grazia e giustizia*. Sono d'accordo con l'onorevole Bargone.

PRESIDENTE. Anch'io concordo con l'onorevole Bargone, soprattutto sul fatto che l'obiettivo fondamentale di questa riforma è costituito dall'esigenza di accelerare i tempi procedurali, senza voler introdurre nulla di rivoluzionario, ma affermando un principio generale di economia dell'attività processuale.

In tal senso, atti nulli vengono sanati da atti successivi che si rinnovano e si integrano rispetto ad un termine fissato dal giudice, che rappresenta un arco temporale a garanzia dell'attore e del convenuto.

L'emendamento 7.4 del relatore è complementare all'articolo aggiuntivo 5.02. Dunque, la nullità della citazione serve a rendere effettivo l'avvertimento.

Per quanto concerne l'emendamento 7.5 del relatore, ricordo che anch'esso è complementare alle previsioni di cui all'articolo aggiuntivo 5.02.

Infine, il relatore esprime parere contrario all'emendamento Mellini 7.3.

MAURO MELLINI. Chi ha formulato quest'articolo sa cosa è la trascrizione della citazione, cui si riconnettono effetti sostanziali? Ho l'impressione di no!

PRESIDENTE. La disposizione contenuta nell'emendamento 7.6 del relatore è tesa ad operare il coordinamento tra la disciplina dell'integrazione della domanda ed il regime delle decadenze e delle preclusioni. Il richiamo all'articolo 167 del codice di procedura civile indica che, dopo l'integrazione, il convenuto può proporre le eccezioni e la domanda riconvenzionale; queste ultime, nel sistema delineato, sono effettuate a cura del convenuto a pena di decadenza.

GIULIANO VASSALLI, *Ministro di grazia e giustizia*. Il Governo è contrario all'emendamento Mellini 7.3, poiché sembra che le esigenze alle quali si cerca di dar risposta siano già soddisfatte — come rilevava l'onorevole Bargone — dal quarto capoverso dell'articolo 7 nel testo approvato dal Senato, che aggiunge, ai requisiti stabiliti di cui ai numeri 1) e 2) dell'articolo 163, quelli previsti ai numeri 3) e 4).

Il Governo, inoltre, è favorevole agli emendamenti 7.4, 7.5 e 7.6 del relatore.

MAURO MELLINI. Dalla struttura schizofrenica di questa norma deriva il disastro della riforma in discussione che dovrebbe tendere all'accelerazione del processo civile. È con grande dolore, però che devo affermare che non è attraverso questa strada che si può perseguire l'obiettivo.

In realtà le regole vigenti in materia di processo del lavoro vengono con questa norma estese « ad orecchio » ad altri settori del processo civile, non tenendo conto del fatto che tale rito non è imitabile in procedure diverse e che, inoltre, esso non ha certamente incontrato le sorti più auspicabili. Comunque, una simile estensione non è concepibile, in quanto il processo del lavoro è filtrato dall'attività sindacale ed è strettamente legato alla specificità ed alla limitazione della materia.

In sostanza, mentre da una parte si cerca di perseguire la celerità del procedimento, dall'altra si afferma il lassismo nell'impostazione del processo dal punto di vista della nullità della citazione. In

realtà, per giungere ad un maggiore grado di celerità occorre imporre alle parti oneri specifici in ordine al contenuto della citazione ed alla sua validità, con la sanzione della nullità. Soltanto in tal modo si può consentire al convenuto di rispondere immediatamente e puntualmente.

Sullo specifico aspetto dell'enunciazione delle ragioni di fatto e di diritto alla base della richiesta di azione giudiziaria il codice del 1940 era modernissimo, anche se quella normativa mostrava altri fronzoli e diversi elementi di appesantimento. Fu la riforma del 1951 a portare al lassismo processuale civile; oggi, in questa sede andiamo ad accentuare una simile impostazione, che finisce col vanificare una serie di preclusioni e di statuizioni di ordine generale.

A questo punto non seguirò più l'esame di questo disgraziato progetto di legge perché esso creerà il disastro del processo civile. È vero che il codice del 1940 presupponeva un livello di avvocati e di magistrati che forse non abbiamo avuto, ma andare allo sbando perché si dà per scontato che gli avvocati redigano citazioni « trogloditiche » sperando poi che ci sia un giudice che provvidenzialmente sani tutto, non lo ritengo opportuno. Ritornare alla fiducia nell'avvocato e nella difesa stabilendo termini puntuali non farà altro che far venir meno il coordinamento tra domanda e risposta su un binario tracciato da precise norme processuali, che resterebbe comunque nell'ambito della domanda anche in presenza della questione della trascrizione. Per esempio, da una citazione « sul lamento della moglie » non si comprenderebbe se si chiede il divorzio, se debba essere fatto un ricorso o una citazione o se, invece, si debba procedere ad una causa per il risarcimento dei danni in relazione alla divisione dei beni! Si dà per scontato tutto questo! A cosa dovrebbe provvedere il giudice?

PRESIDENTE. Se il giudice si dovesse trovare innanzi un provvedimento inesistente, non vi sarebbe il problema.

MAURO MELLINI. Sul punto dell'identificazione dell'azione il codice del 1940 parte da una precisa impostazione elaborata dalla dottrina, ma in questo caso a che cosa si pensa?

BENEDETTO VINCENZO NICOTRA. A titolo personale, non posso non sottovalutare la rilevanza delle argomentazioni avanzate dall'onorevole Mellini. A me pare che la riforma dovrebbe avere quale obiettivo lo snellimento del processo. Avrei preferito prevedere che la nullità della citazione comportasse d'ufficio la sanzione della decadenza della citazione stessa, affidando all'attore l'onere di riproporla, senza conferire — come si propone — la sanabilità con termini fissati dal giudice. Questa sanabilità, infatti, inficia il concetto di nullità perché si tratta di nullità assoluta, non sanabile attraverso un'azione d'ufficio, ma soltanto mediante la presentazione di una citazione *ex novo*.

Per quanto riguarda l'ultima parte dell'ultimo comma dell'articolo 7, laddove recita: « Restano ferme le decadenze maturate e salvi i diritti quesiti anteriormente alla rinnovazione o alla integrazione », non mi pare, onorevoli colleghi, sia questo un linguaggio che contribuisca a rendere snella e rapida la giustizia civile.

Con queste considerazioni, spero che dopo l'espressione del parere della I Commissione, si possa procedere ad una riformulazione dell'articolo 7 in senso più produttivo per raggiungere gli obiettivi che ci siamo prefissati.

PRESIDENTE. Pongo in votazione, in linea di principio, l'emendamento Mellini 7.3, non accettato dal relatore né dal Governo.

(È respinto).

Pongo in votazione, in linea di principio, l'emendamento 7.4, del relatore, accettato dal Governo.

(È approvato).

Passiamo all'emendamento 7.1.

Poiché i presentatori sono assenti, s'intende vi abbiano rinunciato.

Pongo in votazione, in linea di principio, l'emendamento 7.5 del relatore, accettato dal Governo.

(È approvato).

Pongo in votazione, in linea di principio, gli identici emendamenti Bargone 7.2 e 7.6 del relatore, accettati dal Governo.

(Sono approvati).

Gli emendamenti testé approvati saranno immediatamente trasmessi alla I Commissione per l'espressione del prescritto parere.

Do lettura dell'articolo successivo:

ART. 8.

(Costituzione del convenuto).

1. L'articolo 166 del codice di procedura civile è sostituito dal seguente:

« ART. 166. — (Costituzione del convenuto). — Il convenuto deve costituirsi a mezzo del procuratore, o personalmente nei casi consentiti dalla legge, almeno dieci giorni prima dell'udienza di comparizione fissata nell'atto di citazione, o almeno cinque giorni prima nel caso di abbreviazione di termini a norma dell'articolo 163-bis, depositando in cancelleria il proprio fascicolo contenente la comparsa di cui all'articolo 167 con la copia della citazione notificata, la procura e i documenti che offre in comunicazione ».

Sono stati presentati i seguenti emendamenti:

All'articolo 8, sostituire le parole: dieci giorni con le seguenti: trenta giorni e le parole: cinque giorni con le seguenti: dieci giorni.

8. 1.

Bargone, Sinatra, Pedrazzi Cippola, Finocchiaro Fidelbo.

All'articolo 8, capoverso, sostituire le parole: dieci giorni con le seguenti: venti

giorni e le parole: cinque giorni con le seguenti: dieci giorni.

8. 2.

Il Relatore.

All'articolo 8, capoverso, sostituire le parole: a norma dell'articolo 163-bis con le seguenti: a norma del secondo comma dell'articolo 163-bis.

8. 3.

Il Relatore.

L'articolo 8 rinnova sostanzialmente la previsione della riduzione della perentorietà dei termini stabilita per la costituzione dei convenuti.

L'emendamento 8.3 del relatore è volto a specificare il fatto che il richiamo è al comma 2 dell'articolo 163-bis e non all'articolo nel suo complesso, mentre l'emendamento 8.2 del relatore tende sostanzialmente ad operare una mediazione tra l'emendamento Bargone 8.1 ed il testo pervenuto dal Senato, prevedendo il termine rispettivamente in 20 e 10 giorni. Per tale motivo prego l'onorevole Bargone di ritirare il suo emendamento.

ANTONIO BARGONE. Ritiriamo l'emendamento 8.1.

GIULIANO VASSALLI, *Ministro di grazia e giustizia*. Il Governo è favorevole agli emendamenti 8.2 e 8.3 del relatore.

PRESIDENTE. Pongo in votazione, in linea di principio, l'emendamento 8.2, accettato dal Governo.

(È approvato).

Pongo in votazione, in linea di principio, l'emendamento 8.3, accettato dal Governo.

(È approvato).

Gli emendamenti testé approvati saranno immediatamente trasmessi alla I Commissione per l'espressione del prescritto parere.

Do lettura dell'articolo successivo:

ART. 9.

(*Comparsa di risposta*).

1. L'articolo 167 del codice di procedura civile è sostituito dal seguente:

« ART. 167. — (*Comparsa di risposta*). — Nella comparsa di risposta il convenuto deve proporre tutte le sue difese prendendo posizione sui fatti posti dall'attore a fondamento della domanda, indicare i mezzi di prova di cui intende valersi e i documenti che offre in comunicazione, formulare le conclusioni.

A pena di decadenza deve proporre le eventuali domande riconvenzionali e le eccezioni processuali e di merito che non siano rilevabili d'ufficio.

Se intende chiamare un terzo in causa, deve farne dichiarazione nella stessa comparsa e provvedere ai sensi dell'articolo 269 ».

Sono stati presentati i seguenti emendamenti:

Sostituire il primo ed il secondo capoverso dell'articolo 9 con i seguenti:

Nella comparsa di risposta il convenuto deve proporre tutte le sue difese prendendo posizione sui fatti posti dall'attore a fondamento della domanda ed, entro un termine fisato dal giudice su istanza di parte, indicare i mezzi di prova di cui intende valersi ed i documenti che offre in comunicazione, formulare le conclusioni.

Entro tale termine ed a pena di decadenza deve proporre le eventuali domande convenzionali e le eccezioni processuali e di merito che non siano rilevabili di ufficio.

9. 1.

Fumagalli Carulli, Vairo.

Sostituire il primo ed il secondo capoverso dell'articolo 9 con i seguenti:

Nella comparsa di risposta il convenuto deve proporre tutte le sue difese e le

eccezioni processuali e di merito, prendendo posizione sui fatti posti dall'attore a fondamento della domanda, indicare i mezzi di prova di cui intende valersi e i documenti che offre in comunicazione, formulare le conclusioni.

Deve proporre a pena di decadenza le eventuali domande riconvenzionali.

9. 2.

Fumagalli Carulli, Vairo.

L'articolo 9 disciplina la comparsa di risposta introducendo delle rilevanti novità che caratterizzano lo spirito della riforma, stabilendo innanzitutto l'obbligo del convenuto di spendere sostanzialmente tutte le proprie risorse processuali di difesa, i mezzi di prova, i documenti e le conclusioni.

Passiamo all'emendamento Fumagalli Carulli e Vairo 9.1.

Tale emendamento sostanzialmente prevede un termine prescindendo dallo spirito della riforma in quanto introduce elementi dilatori. La prima udienza, quindi, sarebbe di mero rinvio, mentre il termine non è perentorio. Poiché i presentatori dell'emendamento 9.1 sono assenti, si intende che vi abbiano rinunciato.

MAURO MELLINI. Signor presidente, nell'annunciare che faccio mio l'emendamento 9.1, vorrei rilevare che questo articolo ci pone di fronte alla prima conseguenza del lassismo in materia di nullità della citazione, a cui ho già avuto modo di far cenno. Non possiamo dire, da una parte, che la citazione è nulla — con conseguenze comunque sanabili — soltanto se in essa non è stato indicato il giudice e non sono state specificate le parti, pretendendo poi, dall'altra, che il convenuto spieghi tutte le sue difese. Per giustificare una simile impostazione sarebbe necessaria, invece, una prescrizione in materia di citazione contenente un'adeguata sanzione; ora, dal momento che nel processo civile le sanzioni previste non possono essere costituite né da una sculacciata, né da qualche giorno di carcere, è ovvio che si debba prevedere la nullità dell'atto:

soltanto allora si potrebbe pretendere che il convenuto proponga tutte le sue difese e le eccezioni.

In sostanza è proprio dalla mancanza di una citazione o dalla sanabilità degli elementi senza i quali un simile atto non è neppure riconoscibile che sorge la necessità degli emendamenti presentati dai colleghi Fumagalli Carulli e Vairo, emendamenti che possono essere considerati contrastanti con lo spirito della riforma, ma che certo non vanificano l'impostazione della disciplina della citazione di cui all'articolo 7. In altri termini, con l'emendamento 9.1 si prende atto della possibilità che qualcuno sia chiamato a rispondere non si sa bene a che cosa: viene emesso un « mugolio », ma poi ad esso bisogna rispondere con parole precise.

PRESIDENTE. Un mugolio non ha rilevanza processuale.

MAURO MELLINI. Un'incertezza sul *petitum* o sulla *causa petendi* non può che determinare l'esigenza di un termine fissato su istanza di parte, altrimenti è inconcepibile la successiva preclusione di prove. Gli onorevoli Fumagalli Carulli e Vairo pongono, con il loro emendamento, in evidenza una conseguenza che, anche se non in linea con gli scopi predicati per questa riforma, è coerente con le disposizioni di cui all'articolo 7.

ANTONIO BARGONE. La comparsa di risposta prevista dall'articolo 9 si riferisce ad atti perfetti, non ad atti nulli, e ad atti di citazione carenti, già rinnovati con provvedimento del giudice che rispondono ai requisiti di cui all'articolo 163 del codice di procedura civile. Se non vi fosse l'atto rinnovato, non vi sarebbe nemmeno la comparsa di risposta.

È chiaro che, se si partisse dal presupposto che l'atto rinnovato è un atto nullo rimediato alla meglio, si giustificerebbe l'obiezione avanzata dall'onorevole Mellini; poiché l'atto rinnovato deve rispon-

dere ai requisiti di cui all'articolo 163 prevedendo gli elementi che possono consentire la difesa all'altra parte, mi pare che la preoccupazione sia infondata.

Indicando, quindi, un termine fissato dal giudice, su istanza di parte, l'emendamento 9.1 tende a vanificare l'obiettivo che la riforma si propone: accelerare il processo. Se la parte si deve costituire in giudizio proponendo tutte le proprie difese, è chiaro che essa è in grado anche di indicare i mezzi di prova di cui intende avvalersi; diversamente, non sarebbe nemmeno in condizione di prendere posizione sugli elementi fatti valere dall'attore che ha indicato le questioni controverse ed ha sviluppato tutte le argomentazioni.

MAURO MELLINI. E se non le avesse sviluppate ?

ANTONIO BARGONE. Stiamo parlando dell'atto rinnovato, non dell'atto nullo. L'atto rinnovato è perfetto ai sensi dell'articolo 163 del codice di procedura civile.

GIULIANO VASSALLI, Ministro di grazia e giustizia. Il Governo è contrario all'emendamento 9.1.

PRESIDENTE. Pongo in votazione, in linea di principio, l'emendamento 9.1, fatto proprio dall'onorevole Mellini, non accettato dal relatore né dal Governo.

(È respinto).

Passiamo all'emendamento Fumagalli Carulli e Vairo 9.2.

Poiché i presentatori sono assenti, s'intende vi abbiamo rinunciato.

MAURO MELLINI. Dichiaro il voto contrario all'articolo 9.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo 9.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo successivo:

ART. 10.

(Designazione del giudice istruttore).

1. Il terzo, il quarto e il quinto comma dell'articolo 168-bis del codice di procedura civile sono sostituiti dai seguenti:

« Subito dopo la designazione del giudice istruttore il cancelliere iscrive la causa sul ruolo della sezione, su quello del giudice istruttore e gli trasmette il fascicolo.

Se nel giorno fissato per la comparizione il giudice istruttore designato non tiene udienza, la comparizione delle parti è d'ufficio rimandata all'udienza immediatamente successiva tenuta dal giudice designato.

Il giudice istruttore può differire, con decreto da emettere entro cinque giorni dalla presentazione del fascicolo, la data della prima udienza fino ad un massimo di quarantacinque giorni. In tal caso il cancelliere comunica alle parti costituite la nuova data della prima udienza. Restano ferme le scadenze riferite alla data di udienza fissata nella citazione ».

La norma innova rispetto alla disciplina attuale ponendo l'obbligo a carico del cancelliere di trasmettere al giudice il fascicolo della causa all'atto dell'iscrizione al ruolo della sezione; inoltre, essa introduce la facoltà per il giudice di rinviare la data della prima udienza soltanto fino ad un massimo di 45 giorni.

Pongo in votazione l'articolo 10.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo successivo:

ART. 11.

(Ritardata costituzione delle parti).

1. Il secondo comma dell'articolo 171 del codice di procedura civile è sostituito dal seguente:

« Se una delle parti si è costituita entro il termine rispettivamente a lei asse-

gnato, l'altra parte può costituirsi successivamente fino alla prima udienza, ma restano ferme per il convenuto le scadenze di cui all'articolo 167 ».

È stato presentato il seguente articolo aggiuntivo:

Dopo l'articolo 11, aggiungere il seguente.

ART. 11-bis.

(Notificazione della domanda riconvenzionale).

1. Dopo l'articolo 171 del codice di procedura civile è inserito il seguente:

« ART. 171-bis. — *(Notificazione della domanda riconvenzionale).* — Il convenuto che abbia proposta una domanda in via riconvenzionale a norma del secondo comma dell'articolo 167 deve, con istanza contenuta nella stessa memoria, a pena di decadenza della riconvenzionale medesima, chiedere al giudice che fissi altre udienze per la comparizione delle parti.

Tra la proposizione della domanda riconvenzionale e l'udienza di prima comparizione non devono decorrere più di cinquanta giorni.

Il decreto che fissa l'udienza deve essere notificato all'attore, a cura dell'ufficio, unitamente alla memoria difensiva, entro dieci giorni dalla data in cui è stato pronunciato.

Tra la data di notificazione dell'attore del decreto pronunciato a norma del primo comma e quella dell'udienza di discussione deve intercorrere un termine non minore di venticinque giorni.

Nel caso in cui la notificazione del decreto debba farsi all'estero il termine di cui al secondo comma è elevato a settanta giorni, e quello di cui al comma precedente è elevato a trentacinque giorni.

11. 01.

Bargone, Sinatra, Pedrazzi Cippola, Orlandi.

Pongo in votazione l'articolo 11.
(È approvato).

Passiamo all'articolo aggiuntivo 11.01.
In qualità di relatore, invito l'onorevole Bargone a ritirarlo.

ANTONIO BARGONE. Signor presidente, non intendo ritirare l'articolo aggiuntivo 11.01, poiché, in prospettiva, i meccanismi in esso previsti riguardano la legge n. 533 del 1973, in materia di controversie di lavoro e previdenziali. Riteniamo che la notificazione della domanda riconvenzionale ristabilisca i termini intercorrenti tra la costituzione del convenuto e quella dell'attore. Si tratta, quindi, di garantire alle parti la possibilità di sviluppare le proprie difese. Diversamente, ci troveremmo in una situazione che potrebbe risultare lesiva del diritto della difesa dell'attore, costretto a rispondere soltanto alla prima udienza, cioè in spazi piuttosto ridotti per sviluppare le proprie difese, a chi, costituendosi in giudizio, spieghi domanda riconvenzionale. Per altro, rispetto alla difesa dell'attore, lo stesso convenuto non può individuare i propri strumenti difensivi nell'arco di una sola udienza. Poiché si tratta di un sistema chiuso con regime di decadenza, non potendo la difesa né sviluppare, né articolare mezzi istruttori questo è il punto — la parte attrice, rispetto alla domanda in via riconvenzionale, e successivamente la parte convenuta, si troverebbero nella impossibilità di individuare i mezzi istruttori e quindi di indicarli.

Questo è lo spirito del mio emendamento che — come ho detto — non ritiro perché sono profondamente convinto che, pur salvaguardando lo spirito della riforma improntata allo snellimento del processo, esso garantisce il diritto della difesa che, invece, il testo in esame in qualche modo lederebbe.

PRESIDENTE. Il relatore ritiene che l'articolo aggiuntivo 11.01 sostanzialmente costituisce un appesantimento della procedura, anche se la norma proposta ricalca i principi del processo del

lavoro. La necessità di una maggiore rapidità del processo civile, obiettivo del provvedimento in esame, induce il relatore ad esprimere parere contrario.

BENEDETTO VINCENZO NICOTRA. Condivido il parere del relatore e preannuncio il voto contrario del gruppo democratico cristiano per i medesimi motivi che hanno portato a non condividere i precedenti emendamenti presentati dagli onorevoli Fumagalli Carulli e Vairo.

GIULIANO VASSALLI, *Ministro di grazia e giustizia*. Il Governo è contrario all'articolo aggiuntivo 11.01.

ANTONIO BARGONE. Signor presidente, il comportamento del gruppo comunista e mio personale rispetto al provvedimento in esame è stato improntato a favorirne quanto più possibile l'approvazione in tempi rapidi. Il nostro articolo aggiuntivo, quindi, parte dalla necessità di rendere compatibile la rapidità del processo con i diritti della difesa. Per tale ragione invito la Commissione ad approvarlo.

PRESIDENTE. Pongo in votazione, in linea di principio, l'articolo aggiuntivo 11.01, non accettato dal relatore né dal Governo.

(È respinto).

Do lettura dell'articolo successivo:

ART. 12.

(Effetti e revoca delle ordinanze).

1. Il numero 3) del terzo comma dell'articolo 177 del codice di procedura civile è sostituito dal seguente:

« 3) le ordinanze per le quali la legge predisponga uno speciale mezzo di reclamo; ».

L'articolo 12, collegandosi all'articolo successivo, tende a limitare l'impugnazione delle ordinanze istruttorie.

Pongo in votazione l'articolo 12.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo successivo:

ART. 13.

(Controllo del collegio sulle ordinanze).

1. Il secondo comma dell'articolo 178 del codice di procedura civile è sostituito dal seguente:

« L'ordinanza del giudice istruttore, che non operi in funzione di giudice unico, quando dichiara l'estinzione del processo è impugnabile dalle parti con reclamo immediato al collegio ».

2. Al quinto comma dell'articolo 178 del codice di procedura civile è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Scaduti tali termini, il collegio provvede entro i quindici giorni successivi ».

È stato presentato il seguente emendamento:

Sopprimere l'articolo 13.

13. 1.

Fumagalli Carulli, Vairo.

L'articolo 13 limita la possibilità di impugnativa delle ordinanze del giudice istruttore, che non operi in funzione di giudice unico, soltanto a quelle che dichiarano l'estinzione del processo.

Passiamo all'emendamento 13.1.

Poiché i presentatori sono assenti, s'intende vi abbiano rinunciato.

Pongo in votazione l'articolo 13.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo successivo:

ART. 14.

(Mancata comparizione delle parti).

1. Il primo comma dell'articolo 181 del codice di procedura civile è sostituito dal seguente:

« Se nessuna delle parti comparisce nella prima udienza davanti al giudice

istruttore, questi, con ordinanza non impugnabile, dispone la cancellazione della causa dal ruolo ».

Il nuovo testo della norma innova rispetto alla disciplina vigente stabilendo, per il caso della mancata comparizione di entrambe le parti, l'immediata cancellazione dal ruolo anziché la fissazione di una nuova udienza.

BENEDETTO VINCENZO NICOTRA. Poiché viene ribadito il principio della tassatività dei termini, annuncio il voto favorevole del gruppo democratico cristiano.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo 14.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo successivo:

ART. 15.

(Prima udienza di trattazione).

1. L'articolo 183 del codice di procedura civile è sostituito dal seguente:

« ART. 183. — *(Prima udienza di trattazione).* — Il giudice istruttore interroga liberamente le parti presenti e, quando la natura della causa lo consente, tenta la conciliazione. La mancata comparizione delle parti senza giustificato motivo costituisce comportamento valutabile ai sensi del secondo comma dell'articolo 116.

Le parti hanno facoltà di farsi rappresentare da un procuratore generale o speciale, il quale deve essere a conoscenza dei fatti della causa. La procura deve essere conferita con atto pubblico o scrittura privata autenticata, e deve attribuire al procuratore il potere di conciliare o transigere la controversia. La mancata conoscenza, senza gravi ragioni, dei fatti della causa da parte del procuratore è valutabile ai sensi del secondo comma dell'articolo 116.

Il giudice richiede alle parti, sulla base dei fatti allegati, i chiarimenti ne-

cessari e indica le questioni rilevabili d'ufficio delle quali ritiene opportuna la trattazione.

Nella stessa udienza l'attore può proporre le domande e le eccezioni che sono conseguenza della domanda riconvenzionale o delle eccezioni proposte dal convenuto nella comparsa di risposta. Può altresì chiedere di essere autorizzato a chiamare un terzo ai sensi degli articoli 106 e 269, terzo comma, se l'esigenza è sorta dalle difese del convenuto. Entrambe le parti possono precisare e, previa autorizzazione del giudice, modificare le domande, le eccezioni e le conclusioni già formulate.

Se richiesto, ove ricorrano giusti motivi, il giudice può fissare un termine perentorio non superiore a dieci giorni per il deposito di memorie contenenti precisazioni o modificazioni delle domande e delle eccezioni già proposte. Concede altresì al convenuto, su sua richiesta, un termine perentorio, non superiore a dieci giorni, per replicare alle domande ed eccezioni dell'attore di cui alla prima parte del comma precedente e per proporre, entro lo stesso termine, le eccezioni che sono conseguenza delle domande medesime. Con la stessa ordinanza il giudice fissa l'udienza per i provvedimenti di cui all'articolo 184 ».

Sono stati presentati i seguenti emendamenti:

Sopprimere i primi due capoversi dell'articolo 15.

15. 1.

Fumagalli Carulli, Vairo.

Sostituire il terzo, il quarto e il quinto capoverso dell'articolo 15 con i seguenti:

Il giudice segnala alle parti, nei limiti delle domande e delle eccezioni proposte, le eventuali lacune nell'esposizione dei fatti e degli elementi di diritto e nelle deduzioni probatorie, richiede loro i chiarimenti necessari e indica le questioni ri-

levabili d'ufficio, delle quali ritiene opportuna la trattazione.

Le parti possono precisare e, quando occorre, modificare le domande, eccezioni e conclusioni già formulata, produrre nuovi documenti, chiedere nuovi mezzi di prova e proporre nuove eccezioni che non siano precluse da specifiche disposizioni di legge. Ciascuna parte può altresì chiedere di essere autorizzata a chiamare un terzo ai sensi degli articoli 106 e 269, terzo comma, se l'esigenza è sorta dalle difese dell'altra parte.

Su istanza di parte il giudice fissa un termine perentorio per i depositi di memorie contenenti la definitiva formulazione di domande, eccezioni e conclusioni e concede alle parti un successivo termine perentorio per replicare alle domande, eccezioni e conclusioni dell'altra parte e per proporre le eccezioni che sono conseguenza delle domande medesime.

Con la stessa ordinanza il giudice fissa l'udienza per i provvedimenti di cui all'articolo precedente.

15. 5.

Fumagalli Carulli, Vairo.

All'articolo 15, quarto capoverso, sopprimere le parole da: Nella stessa udienza fino a: nella comparsa di risposta.

15. 3.

Bargone, Sinatra, Pedrazzi Cipolla, Fracchia.

All'articolo 15, quarto capoverso, aggiungere, in fine, le seguenti parole: se ricorrono gravi motivi.

15. 2.

Fumagalli Carulli, Vairo.

Sostituire il quinto capoverso dell'articolo 15 con il seguente:

Se richiesto, ove ricorrano giusti motivi, il giudice fissa un termine perentorio non superiore a trenta giorni per il deposito di memorie contenenti precisazioni

o modificazioni delle domande e delle eccezioni già proposte. Concede altresì al convenuto, su sua richiesta, un termine perentorio non superiore a trenta giorni per replicare alle domande ed eccezioni dell'attore di cui alla prima parte del comma precedente e per proporre, entro lo stesso termine, le eccezioni che sono conseguenza delle domande medesime. Con la stessa ordinanza il giudice fissa l'udienza per i provvedimenti di cui all'articolo 184.

15. 4.

Il Relatore.

Le novità più importanti introdotte dall'articolo 15 riguardano l'abolizione della norma, ora vigente, relativa alla facoltà di precisare o modificare in prima udienza domande, eccezioni e conclusioni. La modificazione della domanda può avvenire solo previa autorizzazione del giudice. Ricorrendo giusti motivi, termini brevi sono disposti per la precisazione o la modificazione delle domande o delle eccezioni già proposte e per le relative controdeduzioni. Inoltre, si prevede: l'obbligo di un preventivo interrogatorio libero delle parti e di un tentativo di conciliazione; la valutabilità della mancata comparizione ai sensi dell'articolo 116; le disposizioni relative ai rappresentanti di parte e obbligo a loro carico di conoscere i fatti di causa (con la conseguente sanzione della valutabilità della mancata conoscenza ai sensi dell'articolo 116).

Passiamo all'emendamento Fumagalli Carulli e Vairo 15.1.

Poiché i presentatori sono assenti, s'intende vi abbiano rinunciato.

Passiamo all'emendamento Fumagalli Carulli e Vairo 15.5.

Poiché i presentatori sono assenti, s'intende vi abbiano rinunciato.

Passiamo all'emendamento Fumagalli Carulli e Vairo 15.2.

Poiché i presentatori sono assenti, s'intende vi abbiano rinunciato.

L'emendamento Bargone 15.3 è concluso a seguito della reiezione dell'articolo aggiuntivo Bargone 11.01.

GIULIANO VASSALLI, *Ministro di grazia e giustizia*. Il Governo è favorevole all'emendamento 15.4 del relatore.

PRESIDENTE. Pongo in votazione, in linea di principio, l'emendamento 15. 4 del relatore, accettato dal Governo.

(È approvato).

L'emendamento testé approvato sarà immediatamente trasmesso alla I Commissione per l'espressione del prescritto parere.

Poiché all'articolo successivo non sono stati presentati emendamenti, lo pongo direttamente in votazione dopo averne dato lettura:

ART. 16.

(Deduzioni istruttorie).

1. L'articolo 184 del codice di procedura civile è sostituito dal seguente:

« ART. 184. — (Deduzioni istruttorie). — Salva l'applicazione dell'articolo 187 il giudice istruttore, se ritiene che siano ammissibili e rilevanti, ammette i mezzi di prova proposti; ovvero, su istanza di parte, rinvia ad altra udienza, assegnando un termine entro il quale le parti possono produrre documenti e indicare nuovi mezzi di prova, nonché altro termine per l'eventuale indicazione di prova contraria.

I termini di cui al comma precedente sono perentori.

Nel caso in cui vengano disposti d'ufficio mezzi di prova, ciascuna parte può dedurre, entro un termine perentorio assegnato dal giudice, i mezzi di prova che si rendono necessari in relazione ai primi ».

(È approvato).

Do lettura dell'articolo successivo:

ART. 17.

(Rimessione in termini).

1. Dopo l'articolo 184 del codice di procedura civile è inserito il seguente:

« ART. 184-bis. — (Rimessione in termini). — La parte che dimostra di essere

incorsa nelle decadenze previste negli articoli 183 e 184 per causa ad essa non imputabile può chiedere al giudice istruttore di essere rimessa in termini.

Il giudice provvede a norma dell'articolo 294, secondo e terzo comma ».

La norma riguarda la possibilità di rimessione in termini per le parti che siano incorse, per cause ad esse non imputabili, nelle decadenze stabilite dagli articoli precedenti.

Pongo in votazione l'articolo 17.
(È approvato).

Do lettura dell'articolo successivo:

ART. 18.

(Ordinanza per il pagamento di somme non contestate).

1. Dopo l'articolo 186 del codice di procedura civile è inserito il seguente:

« ART. 186-bis. — (Ordinanza per il pagamento di somme non contestate). — Su istanza di parte il giudice istruttore può disporre, fino al momento della precisazione delle conclusioni, il pagamento delle somme non contestate dalle parti costituite.

L'ordinanza costituisce titolo esecutivo e conserva la sua efficacia in caso di estinzione del processo.

L'ordinanza è soggetta alla disciplina delle ordinanze revocabili di cui agli articoli 177, primo e secondo comma, e 178, primo comma ».

Sono stati presentati i seguenti emendamenti:

Sopprimere il terzo capoverso dell'articolo 18.

18. 1.

Fumagalli Carulli, Vairo.

Sostituire il terzo capoverso dell'articolo 18 con il seguente: L'ordinanza è soggetta

a reclamo ai sensi dell'articolo 669-terdecies.

18. 2.

Fumagalli Carulli, Vairo.

L'articolo 18 introduce la rilevante novità della facoltà per il giudice di disporre, con ordinanza avente valore di titolo esecutivo, il pagamento delle somme non contestate.

Passiamo all'emendamento Fumagalli Carulli e Vairo 18.1.

Poiché i presentatori sono assenti, s'intende che vi abbiano rinunciato.

Passiamo all'emendamento Fumagalli Carulli e Vairo 18.2.

Poiché i presentatori sono assenti s'intende che vi abbiano rinunciato.

Pongo in votazione l'articolo 18.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo successivo:

ART. 19.

(Istanza di ingiunzione).

1. Dopo l'articolo 186-bis del codice di procedura civile è inserito il seguente:

« ART. 186-ter. — (Istanza di ingiunzione). — Fino al momento della precisazione delle conclusioni, quando ricorrano i presupposti di cui all'articolo 633, primo comma, numero 1), e secondo comma, e di cui all'articolo 634, la parte può chiedere al giudice istruttore, in ogni stato del processo, di pronunciare con ordinanza ingiunzione di pagamento o di consegna.

L'ordinanza deve contenere i provvedimenti previsti dall'articolo 641, ultimo comma, ed è dichiarata provvisoriamente esecutiva ove ricorrano i presupposti di cui all'articolo 642, nonché, ove la controparte non sia rimasta contumace, quelli di cui all'articolo 648, primo comma. La provvisoria esecutorietà non può essere mai disposta ove la controparte abbia disconosciuto la scrittura privata prodotta contro di lei o abbia proposto querela di falso contro l'atto pubblico.

L'ordinanza è soggetta alla disciplina delle ordinanze revocabili di cui agli articoli 177 e 178, primo comma.

Se il processo si estingue l'ordinanza che non ne sia già munita acquista efficacia esecutiva ai sensi dell'articolo 653, primo comma.

Se la parte contro cui è pronunciata l'ingiunzione è contumace, l'ordinanza deve essere notificata ai sensi e per gli effetti dell'articolo 644. In tal caso l'ordinanza deve altresì contenere l'espresso avvertimento che, ove la parte non si costituisca entro il termine di venti giorni dalla notifica, diverrà esecutiva ai sensi dell'articolo 647.

L'ordinanza dichiarata esecutiva costituisce titolo per l'iscrizione dell'ipoteca giudiziale ».

La norma introduce la possibilità di disporre nel corso del rito ordinario un provvedimento di natura affine al decreto ingiuntivo, assoggettato ai medesimi presupposti previsti ai fini della emanabilità o della provvisoria esecutorietà. L'obiettivo è quello di apprestare, anche nel corso del processo, uno strumento di tutela duttile e tempestivo che, da un lato, soddisfi prontamente istanze di tutela assistite da sufficienti elementi di sostegno e dall'altro, scoraggi un uso a fini dilatori del procedimento ordinario.

Pongo in votazione l'articolo 19.
(È approvato).

Do lettura dell'articolo successivo:

ART. 20.

(Provvedimenti del giudice istruttore).

1. Il quarto comma dell'articolo 187 del codice di procedura civile è sostituito dal seguente:

« Qualora il collegio provveda a norma dell'articolo 279, secondo comma, numero 4), i termini di cui all'articolo

184, non concessi prima della rimessione al collegio, sono assegnati dal giudice istruttore, su istanza di parte, nella prima udienza dinanzi a lui ».

La norma, strettamente correlata alle disposizioni introdotte dall'articolo 16 del provvedimento al nostro esame — che modifica l'articolo 184 del codice di procedura civile —, consente al giudice istruttore di assegnare alle parti, in caso di sentenza non definitiva del collegio e di conseguente rinvio, gli stessi termini previsti da tale norma per l'omissione di nuovi mezzi di prova. In sostanza, quindi, anche questa parte della disciplina tende a garantire i diritti della difesa.

Pongo in votazione l'articolo 20.
(È approvato).

Do lettura dell'articolo successivo:

ART. 21.

(Rimessione al collegio).

1. Il primo comma dell'articolo 189 del codice di procedura civile è sostituito dal seguente:

« Il giudice istruttore, quando rimette la causa al collegio, a norma dei primi tre commi dell'articolo 187 o dell'articolo 188, invita le parti a precisare davanti a lui le conclusioni che intendono sottoporre al collegio stesso, nei limiti di quelle formulate negli atti introduttivi o a norma dell'articolo 183. Le conclusioni di merito debbono essere interamente formulate anche nei casi previsti dall'articolo 187, secondo e terzo comma ».

Il nuovo testo si coordina con quello degli articoli 167 e 183 del codice di procedura civile — come modificati dagli articoli 9 e 15 —, che limitano la possibilità di riformulare le conclusioni in corso di causa.

Pongo in votazione l'articolo 21.
(È approvato).

Do lettura dell'articolo successivo:

ART. 22.

(Comparsa conclusionali e memorie).

1. L'articolo 190 del codice di procedura civile è sostituito dal seguente:

« ART. 190. — *(Comparsa conclusionali e memorie).* — Le comparse conclusionali debbono essere depositate entro il termine perentorio di quaranta giorni dalla rimessione della causa al collegio e le memorie di replica entro i dieci giorni successivi.

Per il deposito delle comparse conclusionali il giudice istruttore, quando rimette la causa al collegio, può fissare un termine più breve, comunque non inferiore a venti giorni ».

Sono stati presentati i seguenti emendamenti:

Sostituire l'articolo 22 con il seguente:

ART. 22.

(Comparsa conclusionali e memorie).

1. L'articolo 190 del codice di procedura civile è sostituito dal seguente:

« ART. 190. — *(Comparsa conclusionali e memorie).* — Il giudice istruttore, quando rimette la causa al collegio, fissa i termini perentori entro i quali devono essere depositate le comparse conclusionali e le successive memorie di replica ».

22. 2.

Fumagalli Carulli, Vairo.

All'articolo 22, capoverso, sostituire la parola: quaranta con la seguente: sessanta e la parola: dieci con la seguente: venti.

22. 1.

Il Relatore.

L'articolo 22 fissa termini ampi, ma perentori, per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica. La novità è rappresentata essenzialmente dal fatto che il parametro di riferimento per la fissazione dei termini non è più l'udienza di discussione, ma la data della rimessione al collegio, al fine di evitare ulteriori proroghe.

Per quanto concerne l'emendamento 22.1 del relatore, esso propone l'ampliamento a 60 giorni dei termini per le comparse conclusionali e a 20 giorni quelli per le memorie di replica; tale modifica va posta in relazione al rigore della normativa che si intende introdurre con il nuovo testo dell'articolo 190 del codice di procedura civile.

GIULIANO VASSALLI, *Ministro di grazia e giustizia.* Il Governo è favorevole all'emendamento 22.1 del relatore.

PRESIDENTE. Passiamo all'emendamento Fumagalli Carulli e Vairo 22.2.

Poiché i presentatori sono assenti, s'intende che vi abbiano rinunciato.

Pongo in votazione, in linea di principio, l'emendamento del relatore 22.1, accettato dal Governo.

(È approvato).

L'emendamento testé approvato sarà immediatamente trasmesso alla I Commissione per l'espressione del prescritto parere.

Do lettura dell'articolo successivo:

ART. 23.

(Decisione del giudice istruttore in funzione di giudice unico).

1. Dopo l'articolo 190 del codice di procedura civile è inserito il seguente:

« ART. 190-bis. — *(Decisione del giudice istruttore in funzione di giudice unico).* — Per le cause che devono essere decise dal giudice istruttore in funzione di giudice unico, questi, fatte precisare le conclu-

sioni ai sensi dell'articolo 189, dispone lo scambio delle comparse conclusionali e delle memorie di replica ai sensi dell'articolo 190 e, quindi, deposita la sentenza in cancelleria entro quarantacinque giorni dalla scadenza del termine per il deposito delle memorie di replica.

Se una delle parti lo richiede il giudice, disposto lo scambio delle sole comparse conclusionali ai sensi dell'articolo 190, fissa l'udienza di discussione non oltre trenta giorni dalla scadenza del termine per il deposito delle comparse conclusionali; la sentenza è depositata in cancelleria entro i trenta giorni successivi ».

Sono stati presentati i seguenti emendamenti:

Sopprimere l'articolo 23.

23. 1.

Fumagalli Carulli, Vairo.

All'articolo 23, capoverso, sostituire la parola: quarantacinque con la seguente: sessanta.

23. 2.

Il Relatore.

Sostituire il secondo capoverso dell'articolo 23 con il seguente: Se una delle parti lo richiede entro dieci giorni dalla scadenza del termine per il deposito delle memorie di replica, il giudice fissa l'udienza di discussione; la sentenza è depositata in cancelleria entro i quarantacinque giorni successivi all'udienza.

23. 4.

Funnagalli Carulli, Vairo.

All'articolo 23, secondo capoverso, sostituire le parole: non oltre trenta giorni con le seguenti: non oltre sessanta giorni e le parole: entro i trenta giorni successivi con le seguenti: entro i sessanta giorni successivi.

23. 3.

Il Relatore.

L'articolo 23 detta una nuova disciplina improntata essenzialmente ad un criterio di massima concentrazione per le cause decise dal giudice istruttore in funzione di giudice unico. L'udienza di discussione ha luogo solo su richiesta di parte; in caso contrario, il giudice, disposto lo scambio delle comparse e delle memorie, decide entro un termine perentorio.

BENEDETTO VINCENZO NICOTRA. Non ho capito perché con l'emendamento 23.3 il relatore propone un ampliamento del termine di fissazione dell'udienza di discussione da 30 a 60 giorni.

PRESIDENTE. Tale proposta di modifica è tesa ad omogeneizzare i termini.

BENEDETTO VINCENZO NICOTRA. La fissazione dell'udienza entro 30 giorni sarebbe più opportuna.

PRESIDENTE. Con il termine di 60 giorni si risponderebbe anche ai rilievi avanzati dal consiglio nazionale dell'ordine forense.

BENEDETTO VINCENZO NICOTRA. Tuttavia, credo che sarebbe opportuno non andare oltre il trentesimo giorno.

PRESIDENTE. La proposta contenuta nell'emendamento 23.3 costituisce un termine di garanzia per le parti.

BENEDETTO VINCENZO NICOTRA. Le parti, viceversa, mi sembrano già sufficientemente garantite da un termine di 30 giorni.

ANTONIO BARGONE. Le osservazioni provenienti anche dagli ordini professionali partivano dalla considerazione che di fatto intercorre un notevole lasso di tempo per il deposito della sentenza; in tal senso, sembrava paradossale e contraddittorio che, in presenza di periodi di sei mesi, un anno o due anni, si restringesse a 30 giorni il limite previsto per l'udienza di discussione. Partendo da que-

sta situazione, si è pensato quindi di utilizzare almeno una parte di quell'ampio arco di tempo per dare la possibilità alla difesa di depositare le comparse conclusionali.

PRESIDENTE. Effettivamente gli ordini forensi hanno rilevato che, in relazione all'eccessivo numero dei procedimenti, il termine di 30 giorni avrebbe danneggiato esclusivamente le parti.

BENEDETTO VINCENZO NICOTRA. Preannuncio, comunque, il voto contrario del gruppo democratico cristiano all'emendamento 23.3 del relatore. È vero, infatti, che per il deposito della sentenza possono passare due o tre anni, ma lo scopo della riforma è appunto quello di abbattere i tempi, fissando un termine anche per il giudice. Mi rendo conto che i termini contenuti nel primo e nel secondo capoverso dell'articolo 23 incidono notevolmente sulla possibilità per la parte forense di prepararsi adeguatamente, tuttavia in questo caso è il giudice che deve fissare l'udienza entro il più adeguato termine di 30 giorni previsto nel testo approvato dal Senato.

GIULIANO VASSALLI, Ministro di grazia e giustizia. I giudici diranno che è impossibile rispettare il termine di 30 giorni.

PRESIDENTE. La modifica relativa al termine di 60 giorni sarebbe inutilmente vessatoria nei confronti degli avvocati. A questo punto il problema si porrebbe soltanto per ciò che attiene al termine relativo al deposito della sentenza.

GIULIANO VASSALLI, Ministro di grazia e giustizia. Il Governo esprime favorevole sugli emendamenti 23.2 e 23.3 del relatore.

PRESIDENTE. Passiamo all'emendamento Fumagalli Carulli e Vairo.

Poiché i presentatori sono assenti s'intende che vi abbiano rinunciato.

Pongo in votazione, in linea di principio, l'emendamento 23.2 del relatore, accettato dal Governo.

(È approvato).

Passiamo all'emendamento Fumagalli Carulli e Vairo 23.4.

Poiché i presentatori sono assenti, s'intende che vi abbiano rinunciato.

Pongo in votazione, in linea di principio, l'emendamento 23.3 del relatore, accettato dal Governo.

(È approvato).

Gli emendamenti testé approvati saranno immediatamente trasmessi alla I Commissione per l'espressione del prescritto parere.

Do lettura dell'articolo successivo:

ART. 24.

(Decadenza dall'assunzione).

1. L'articolo 208 del codice di procedura civile è sostituito dal seguente:

« ART. 208. — *(Decadenza dall'assunzione).* — Se non si presenta la parte su istanza della quale deve iniziarsi o proseguirsi la prova, il giudice istruttore la dichiara decaduta dal diritto di farla assumere.

La parte interessata può chiedere nell'udienza successiva al giudice la revoca dell'ordinanza che ha pronunciato la sua decadenza dal diritto di assumere la prova. Il giudice dispone la revoca con ordinanza, quando riconosce che la mancata comparizione è stata cagionata da causa non imputabile alla stessa parte ».

Sono stati presentati il seguente emendamento ed il seguente articolo aggiuntivo:

All'articolo 24, capoverso, aggiungere, in fine,, le seguenti parole: salvo che l'altra parte presente non ne chieda l'assunzione.

24. 1.

Il Relatore.

Dopo l'articolo 24, aggiungere il seguente:

«ART. 24-bis.
(Deferimento del giuramento suppletorio).

L'articolo 240 del codice di procedura civile è sostituito dal seguente:

« ART. 240. — (Deferimento del giuramento suppletorio). — Nelle cause riservate alla decisione collegiale, il giuramento suppletorio può essere deferito esclusivamente dal collegio ».

24. 01.

Il Relatore.

L'articolo 24 stabilisce la decadenza dalla prova per la parte che non si presenta all'atto dell'inizio o della prosecuzione della prova indipendentemente dall'istanza di controparte che è invece richiesta dalla disciplina vigente.

L'emendamento 24.1 del relatore è volto a prevedere espressamente che non possa essere pronunciata decadenza dall'assunzione della prova quando l'altra parte presente ne chiede l'assunzione.

GIULIANO VASSALLI, *Ministro di grazia e giustizia*. Il Governo esprime parere favorevole sull'emendamento 24.1.

PRESIDENTE. Pongo in votazione, in linea di principio, l'emendamento 24.1, accettato dal Governo.

(È approvato).

L'articolo aggiuntivo del relatore 24.01 tende, invece, a provveder ad aggiustamenti tecnici che tengano conto della dicotomia giudice unico-collegio.

GIULIANO VASSALLI, *Ministro di grazia e giustizia*. Il Governo esprime parere favorevole sull'articolo aggiuntivo 24.01.

PRESIDENTE. Pongo in votazione, in linea di principio, l'articolo aggiuntivo 24.01, accettato dal Governo.

(È approvato).

L'emendamento e l'articolo aggiuntivo testé approvati saranno immediatamente trasmessi alla I Commissione per l'espressione del prescritto parere.

Do lettura dell'articolo successivo:

ART. 25.
(Termine per l'intervento).

1. L'articolo 268 del codice di procedura civile è sostituito dal seguente:

« ART. 268. — (Termine per l'intervento). — L'intervento può aver luogo sino a che non vengano precisate le conclusioni.

Il terzo non può compiere atti che al momento dell'intervento non sono più consentiti ad alcuna altra parte, salvo che comparisca volontariamente per l'integrazione necessaria del contraddittorio ».

L'articolo 25 limita sensibilmente i termini previsti per l'intervento, riportandoli al momento nel quale vengono precisate le conclusioni che, secondo la nuova disciplina, può essere, nel massimo, successiva di 20 giorni rispetto alla prima udienza.

Pongo in votazione l'articolo 25.
(È approvato).

Do lettura dell'articolo successivo:

ART. 26.
(Chiamata di un terzo in causa).

1. L'articolo 269 del codice di procedura civile è sostituito dal seguente:

« ART. 269. — (Chiamata di un terzo in causa). — Alla chiamata di un terzo nel processo a norma dell'articolo 106, la parte provvede mediante citazione a comparire nell'udienza fissata dal giudice istruttore ai sensi del presente articolo, osservati i termini dell'articolo 163-bis.

Il convenuto che intenda chiamare un terzo in causa deve, a pena di decadenza,

farne dichiarazione nella comparsa di risposta e contestualmente chiedere al giudice istruttore lo spostamento della prima udienza allo scopo di consentire la citazione del terzo nel rispetto dei termini dell'articolo 163-bis. Il giudice istruttore, entro cinque giorni dalla richiesta, provvede con decreto a fissare la data della nuova udienza. Il decreto è comunicato dal cancelliere alle parti costituite. La citazione è notificata al terzo a cura del convenuto.

Ove, a seguito delle difese svolte dal convenuto nella comparsa di risposta, sia sorto l'interesse dell'attore a chiamare in causa un terzo, l'attore deve, a pena di decadenza, chiederne l'autorizzazione al giudice istruttore nella prima udienza. Il giudice istruttore, ove conceda l'autorizzazione, fissa una nuova udienza allo scopo di consentire la citazione del terzo nel rispetto dei termini dell'articolo 163-bis. La citazione è notificata al terzo a cura dell'attore.

Le parti devono notificare la citazione al terzo entro il termine perentorio di quindici giorni dalla comunicazione del decreto di cui al secondo comma, ovvero dalla autorizzazione di cui al comma precedente.

La parte che chiama in causa il terzo deve depositare la citazione notificata entro il termine previsto dall'articolo 165, e il terzo deve costituirsi a norma dell'articolo 166.

Nell'ipotesi prevista dal terzo comma, restano ferme per le parti le preclusioni ricollegate alla prima udienza di trattazione, ma il termine eventuale di cui all'ultimo comma dell'articolo 183 è fissato dal giudice istruttore nella udienza di comparizione del terzo, e i termini di cui all'articolo 184 decorrono con riferimento alla udienza successiva a quella di comparizione del terzo ».

Sono stati presentati i seguenti emendamenti:

All'articolo 26, terzo capoverso, aggiungere, in fine, le seguenti parole: entro il termine perentorio stabilito dal giudice.

Conseguentemente, all'articolo 26 sopprimere il comma 4.

26. 2.

Il Relatore.

Sostituire il quarto capoverso dell'articolo 26 con il seguente:

Le parti devono chiedere la notifica della citazione entro il termine di quindici giorni dalla comunicazione del decreto di cui al secondo comma ovvero dell'autorizzazione di cui al comma precedente.

26. 1.

Bargone, Sinatra, Pedrazzi Cipolla, Recchia.

L'articolo 26 stabilisce i termini perentori a carico delle parti per la chiamata di terzo. Il convenuto, in particolare, è obbligato a farne dichiarazione nella comparsa di risposta e l'attore deve farne richiesta entro la prima udienza. Norme di coordinamento vengono quindi introdotte in relazione alle decadenze ed alle preclusioni stabilite per la prima udienza accogliendo sostanzialmente i rilievi del consiglio nazionale forense.

Per quanto riguarda l'emendamento del relatore 26.2, si ritiene più opportuno affidare al prudente apprezzamento del giudice la fissazione del termine per la modifica dell'adesione al terzo chiamato. Si potrà così adottare il termine alle concrete esigenze. Si riproduce, peraltro, l'attuale sistema della chiamata del terzo in causa che non risulta aver dato luogo ad inconvenienti.

ANTONIO BARGONE. Signor presidente, non sono d'accordo su tale emendamento nel senso che, se ci dobbiamo informare ai principi di rapidità e di certezza, è necessario limitare la possibilità di contenzioso circa l'interpretazione della norma, circostanza questa che rallenterebbe il giudizio.

Se, invece, questa norma fosse formulata nel senso da noi proposto e cioè che

le parti devono chiedere la notifica della citazione entro il termine perentorio stabilito dal giudice, si porrebbe un punto di riferimento certo che non può dare adito ad alcun contenzioso e non rallenterebbe in alcun modo il processo. Altrimenti noi creeremmo una situazione di ambiguità normativa possibile oggetto di contenzioso.

GIULIANO VASSALLI, *Ministro di grazia e giustizia*. Sono d'accordo con l'onorevole Bargone perché mi sembra che di fronte alla controversia giurisprudenziale circa la natura del termine (dato che stiamo procedendo ad una revisione così approfondita proprio su questo punto così strettamente collegato ai principi della riforma) eluderemmo l'obiettivo che ci siamo proposti.

Assumiamoci la responsabilità di dichiarare perentorio il termine, modificando eventualmente il comma 4 dell'articolo 26. Il Governo, pertanto, è favorevole all'emendamento 26.2 del relatore.

PRESIDENTE. Sono d'accordo con il ministro: effettivamente sarebbe opportuno che il legislatore intervenisse con certezza nello spirito della riforma.

Pongo in votazione, in linea di principio, l'emendamento del relatore 26.2, accettato dal Governo.

(È approvato).

L'emendamento testé approvato sarà immediatamente trasmesso alla I Commissione per l'espressione del prescritto parere.

Passiamo all'emendamento Bargone ed altri 26.1.

ANTONIO BARGONE. Signor presidente, questo emendamento nasce dalla perplessità che ci è stata sottoposta anche da parte degli ordini professionali. Poiché il testo del Senato prevede che le parti debbano notificare al terzo la citazione entro il termine perentorio di 15 giorni dalla comunicazione, si porrebbe la parte in condizione di non poter ottemperare nel

caso, ad esempio, di gravi impedimenti quali lo sciopero degli ufficiali giudiziari.

PRESIDENTE. Abbiamo introdotto una disposizione relativa alla perentorietà del termine più giudiziario che legale stabilito dal giudice.

ANTONIO BARGONE. Nella valutazione il giudice dovrebbe quindi tener conto anche delle diverse esigenze derivanti dalla dislocazione territoriale del tribunale.

Ritiriamo l'emendamento 26.1.

PRESIDENTE. Pongo in votazione, in linea di principio, l'emendamento del relatore 26.2, accettato dal Governo.

(È approvato).

L'emendamento testé approvato sarà immediatamente trasmesso alla I Commissione per l'espressione del prescritto parere.

Do lettura dell'articolo successivo:

ART. 27.

(Costituzione del terzo chiamato).

1. L'articolo 271 del codice di procedura civile è sostituito dal seguente:

« ART. 271. — *(Costituzione del terzo chiamato)*. — Al terzo si applicano, con riferimento all'udienza per la quale è citato, le disposizioni degli articoli 166 e 167, primo comma. Se intende chiamare a sua volta in causa un terzo, deve farne dichiarazione a pena di decadenza nella comparsa di risposta ed essere poi autorizzato dal giudice ai sensi del terzo comma dell'articolo 269 ».

La norma disciplina le modalità di costituzione del terzo e di chiamata in causa di un ulteriore terzo, uniformandole a quelle previste per le parti originarie.

Pongo in votazione l'articolo 27.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo successivo:

ART. 28.

(Rapporti tra collegio e giudice istruttore in funzione di giudice unico).

1. Dopo l'articolo 274 del codice di procedura civile è inserito il seguente:

« ART. 274-bis. — *(Rapporti tra collegio e giudice istruttore in funzione di giudice unico).* — Il collegio, quando rileva che una causa, rimessa dinanzi a lui per la decisione, deve essere decisa dal giudice istruttore in funzione di giudice unico, rimette la causa dinanzi a quest'ultimo con ordinanza non impugnabile. Il giudice istruttore provvede ai sensi dell'articolo 190-bis.

In caso di connessione tra cause attribuite al collegio e cause attribuite al giudice istruttore in funzione di giudice unico, questi ne ordina la riunione e, all'esito dell'istruttoria, le rimette, ai sensi dell'articolo 189, al collegio, il quale si pronuncia su tutte le domande, a meno che non sia disposta la separazione ai sensi dell'articolo 279, secondo comma, numero 5).

Alla nullità derivante dalla inosservanza delle disposizioni di legge relative alla composizione del tribunale giudicante si applicano gli articoli 158 e 161, primo comma ».

A tale articolo sono stati presentati i seguenti emendamenti:

Sopprimere l'articolo 28.

28. 1.

Fumagalli Carulli, Vairo.

Mall'articolo 28, dopo il capoverso, aggiungere il seguente:

Il giudice istruttore, quando rileva che una causa riservata per la decisione innanzi a sé in funzione di giudice unico,

deve essere rimessa al collegio, provvede ai sensi degli articoli 187, 188 e 189.

28. 2.

Il Relatore.

L'articolo 28 concerne i casi di erronea rimessione, rispettivamente dinanzi al collegio o al giudice istruttore in funzione di giudice unico, nei casi in cui la decisione spetti all'altro dei due organi. Accogliendo i rilievi avanzati dal consiglio nazionale dell'ordine forense, è stato introdotto il secondo capoverso che contempla il caso inverso della rimessione dal giudice unico al collegio.

L'emendamento 28.2 del relatore è stato proposto al fine di completare la disciplina regolando il caso del giudice unico che in sede decisionale rileva che la causa è riservata al collegio.

GIULIANO VASSALLI, *Ministro di grazia e giustizia*. Il Governo è favorevole all'emendamento 28.2 del relatore.

PRESIDENTE. Passiamo all'emendamento Fumagalli Carulli e Vairo 28.1.

Poiché i presentatori sono assenti, s'intende vi abbiano rinunciato.

Pongo in votazione, in linea di principio, l'emendamento 28.2 del relatore, accettato dal Governo.

(È approvato).

L'emendamento testé approvato sarà immediatamente trasmesso alla I Commissione per l'espressione del prescritto parere.

Do lettura dell'articolo successivo:

ART. 29.

(Decisione del collegio).

1. L'articolo 275 del codice di procedura civile è sostituito dal seguente:

« ART. 275. — *(Decisione del collegio).* — Rimessa la causa al collegio, la sentenza è depositata in cancelleria entro quaran-

tacinque giorni dalla scadenza del termine per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica di cui all'articolo 190.

Ciascuna delle parti, nel precisare le conclusioni, può chiedere che la causa sia discussa oralmente dinanzi al collegio. In tal caso, fermo restando il rispetto dei termini indicati nell'articolo 190 per il deposito delle difese scritte, la richiesta deve essere riproposta al presidente del tribunale alla scadenza del termine per il deposito delle memorie di replica.

Il presidente provvede sulla richiesta fissando con decreto la data dell'udienza di discussione, da tenersi entro trenta giorni.

Nell'udienza il giudice istruttore fa la relazione orale della causa. Dopo la relazione, il presidente ammette le parti alla discussione; la sentenza è depositata in cancelleria entro i sessanta giorni successivi ».

Sono stati presentati i seguenti emendamenti:

Sostituire i primi due capoversi dell'articolo 29 con i seguenti:

Rimessa la causa al collegio la sentenza è depositata in cancelleria entro quarantacinque giorni dalla scadenza del termine per il deposito delle memorie di replica di cui all'articolo 190.

Ciascuna delle parti, entro dieci giorni dalla scadenza del termine Per il deposito delle memorie di replica, può chiedere al presidente del tribunale che la causa sia discussa oralmente dinanzi al collegio.

29. 3.

Fumagalli Carulli, Vairo.

All'articolo 29, al primo capoverso, sostituire la parola: quarantacinque con la seguente: sessanta.

29. 1.

Il Relatore.

All'articolo 29, al capoverso, sopprimere le seguenti parole: delle comparse conclusionali.

29. 4.

Il Relatore.

All'articolo 29, al capoverso, sostituire la parola: trenta con la seguente: sessanta.

29. 2.

Il Relatore.

Gli emendamenti 29.1 e 29.2 tendono sostanzialmente ad aumentare i termini per il deposito in cancelleria della sentenza e per la data dell'udienza di discussione fissata dal presidente del tribunale, coerentemente con quanto previsto dagli articoli 22 e 23 del provvedimento in esame.

GIULIANO VASSALLI, *Ministro di grazia e giustizia*. Il Governo è favorevole agli emendamenti 29.1, 29.4, 29.2 del relatore.

PRESIDENTE. Passiamo all'emendamento Fumagalli Carulli e Vairo 29.3.

Poiché i presentatori sono assenti, s'intende vi abbiano rinunciato.

Pongo in votazione, in linea di principio, l'emendamento 29.1 del relatore, accettato dal Governo.

(È approvato).

Pongo in votazione, in linea di principio, l'emendamento 29.4 del relatore, accettato dal Governo.

(È approvato).

Pongo in votazione; in linea di principio, l'emendamento 29.2 del relatore, accettato dal Governo.

(È approvato).

Gli emendamenti testé approvati saranno immediatamente trasmessi alla I Commissione per l'espressione del prescritto parere.

Do lettura dell'articolo successivo:

ART. 30.

(Esecuzione provvisoria).

1. L'articolo 282 del codice di procedura civile è sostituito dal seguente:

« ART. 282. — *(Esecuzione provvisoria).*
— La sentenza di primo grado è provvisoriamente esecutiva tra le parti ».

La norma sancisce il principio, opposto a quello della disciplina vigente, della provvisoria esecutività della sentenza di primo grado; anche questa misura dovrebbe servire a dissuadere dall'intraprendere l'ulteriore azione giudiziaria.

BENEDETTO VINCENZO NICOTRA. Per la rilevanza della norma proposta a nome del gruppo democratico cristiano, annuncio il voto favorevole all'articolo 30.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo 30.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo successivo:

ART. 31.

(Provvedimenti sull'esecuzione provvisoria in appello).

1. L'articolo 283 del codice di procedura civile è sostituito dal seguente:

« ART. 283. — *(Provvedimenti sull'esecuzione provvisoria in appello).* — Il giudice d'appello su istanza di parte, proposta con l'impugnazione principale o con quella incidentale, quando ricorrono fondati motivi, sospende in tutto o in parte l'efficacia esecutiva o l'esecuzione della sentenza impugnata ».

Sono stati presentati i seguenti emendamenti ed articoli aggiuntivi:

All'articolo 31, al capoverso sostituire la parola: fondati con la seguente: gravi.

31. 1.

Fumagalli Carulli, Vairo.

All'articolo 31, al capoverso sostituire la parola: fondati con la seguente: gravi.

31. 2.

Il Relatore.

Dopo l'articolo 31, aggiungere il seguente:

ART. 31-bis.

(Sospensione necessaria).

L'articolo 295 del codice di procedura civile è sostituito dal seguente:

« ART. 295. — *(Sospensione necessaria).*
— Il giudice dispone che il processo sia sospeso in ogni caso in cui egli stesso o altro giudice deve risolvere una controversia, dalla cui definizione dipende la decisione della causa ».

31. 01.

Il Relatore.

Dopo l'articolo 31 aggiungere il seguente:

ART. 31-bis.

(Sospensione necessaria).

1. L'articolo 295 del codice di procedura civile è sostituito dal seguente:

« ART. 295. — *(Sospensione necessaria).*
— Il giudice dispone che il processo sia sospeso in ogni caso in cui egli stesso o altro giudice deve risolvere una controversia civile o amministrativa, dalla cui definizione dipende la decisione della causa ».

La sospensione è disposta con ordinanza del giudice istruttore, ovvero con sentenza del collegio, se dinanzi a questo la causa di sospensione venga rilevata, su eccezione di parte o d'ufficio.

L'ordinanza che dispone la sospensione è comunicata dal cancelliere se è pronunciata fuori dall'udienza. Contro di essa è ammesso reclamo nei medi di cui all'articolo 178.

L'esecuzione dell'ordinanza non è sospesa durante il termine per proporre reclamo e durante il giudizio su questo.

Il collegio provvede in camera di consiglio con sentenza, se respinge il reclamo, e con ordinanza non impugnabile se l'accoglie.

La sentenza che dispone o conferma la sospensione è impugnabile con istanza di regolamento di competenza ai sensi dell'articolo 42.

Se la Corte di cassazione accoglie l'istanza, la causa deve essere riassunta entro il termine perentorio di tre mesi dalla comunicazione della sentenza ».

31. 02.

Fumagalli Carulli, Vairo.

L'articolo 31 consente al giudice d'appello di sospendere, ricorrendo gravi motivi, l'esecutività della sentenza impugnata.

GIULIANO VASSALLI, *Ministro di grazia e giustizia*. Il Governo è favorevole agli identici emendamenti 31.1 e 31.2.

BENEDETTO VINCENZO NICOTRA. Vorrei sottolineare l'opportunità della modifica proposta dal relatore con l'emendamento 31.2, dal momento che la fondatezza dei motivi potrebbe far ritenere necessario un accertamento prima dell'insorgere degli effetti dell'efficacia esecutiva della sentenza di primo grado.

PRESIDENTE. Pongo in votazione, in linea di principio, gli identici emendamenti Fumagalli Carulli e Vairo 31.1 e 31.2 del relatore, accettati dal Governo.

(Sono approvati).

L'articolo aggiuntivo 31.01 contiene una proposta di modifica di carattere meramente tecnico, conseguente all'entrata in vigore del nuovo codice di procedura penale e al venir meno della pregiudizialità penale.

GIULIANO VASSALLI, *Ministro di grazia e giustizia*. Il Governo è favorevole all'articolo aggiuntivo 31.01.

PRESIDENTE. Pongo in votazione in linea di principio, l'articolo aggiuntivo del relatore 31.01, accettato dal Governo.

Passiamo all'articolo aggiuntivo Fumagalli Carulli e Vairo 31.02.

Poiché i presentatori sono assenti, s'intende vi abbiano rinunciato.

Gli emendamenti e l'articolo aggiuntivo testé approvati saranno immediatamente trasmessi alla I Commissione per l'espressione del prescritto parere.

Do lettura dell'articolo successivo:

ART. 32.

(*Poteri istruttori del giudice*).

1. L'articolo 312 del codice di procedura civile è sostituito dal seguente:

« ART. 312. — (*Poteri istruttori del giudice*). — Il pretore o il conciliatore può disporre d'ufficio la prova testimoniale formulandone i capitoli, quando le parti nella esposizione dei fatti si sono riferite a persone che appaiono in grado di conoscere la verità ».

L'articolo 32, insieme a quelli compresi tra gli articoli 33 e 42, fa parte di un complessivo disegno di riordino del titolo II del libro 11 concernente la disciplina dei processi dinanzi al pretore e dinanzi al conciliatore.

La riforma prevede il mantenimento del capo I nel quale vengono concentrate le disposizioni comuni ai due procedimenti. All'interno di tale capo viene mantenuto il rinvio generale alle norme previste per il procedimento innanzi al tribu-

nale (articolo 311). Attraverso l'abrogazione delle norme speciali contenute negli articoli 312 e 313 del codice vigente, entrambi contenuti all'interno dello stesso capo, concerne rispettivamente i poteri istruttori del pretore e del conciliatore e la disciplina della querela di falso. In realtà si tratta di norme già contenute nel codice vigente, la cui collocazione è stata modificata per motivi sistematici. Il nuovo testo dell'articolo 312 riproduce, infatti, quello del vigente articolo 317, comma 1; il nuovo testo dell'articolo 313, quello del vigente articolo 318.

Inoltre, la riforma prevede la creazione di un nuovo capo II concernente il procedimento dinnanzi al pretore. Tale capo riguarda essenzialmente la decisione della causa, che, secondo la nuova disciplina, può aver luogo o a seguito di trattazione scritta (articolo 314) o a seguito di discussione orale (articolo 315).

La riforma, infine, propone l'inserimento di un capo III concernente il procedimento dinnanzi al conciliatore. Tale capo include disposizioni in materia di forma (articolo 316) e di contenuto (articolo 318) della domanda, di rappresentanza (articolo 317) di costituzione delle parti (articolo 319), di trattazione (articolo 320) e di decisione (articolo 321) della causa, nonché disposizioni attinenti al procedimento di conciliazione non contenziosa (articolo 322).

L'intento complessivo della riforma sembra essere quello di assimilare quanto più possibile il rito dinnanzi al pretore a quello del processo ordinario o, più esattamente, a quello del processo dinnanzi al giudice istruttore in funzione di giudice unico. La disciplina del procedimento dinnanzi al conciliatore conserva, invece, numerosi tratti peculiari. Nel complesso essa risulta notevolmente snellita e semplificata, probabilmente anche in vista di esigenze di coordinamento con l'istituenda figura del giudice di pace.

Pongo in votazione l'articolo 32.

(È approvato).

Poiché all'articolo successivo non sono stati presentati emendamenti lo porrò direttamente in votazione dopo averne dato lettura:

ART. 33.

(Querela di falso).

1. L'articolo 313 del codice di procedura civile è sostituito dal seguente:

« ART. 313. — (Querela di falso). — Se è proposta querela di falso, il pretore o il conciliatore, quando ritiene il documento impugnato rilevante per la decisione, sospende il giudizio e rimette le parti davanti al tribunale per il relativo procedimento. Può anche disporre a norma dell'articolo 225, secondo comma ».

(È approvato).

Do lettura dell'articolo successivo:

ART. 34.

(Decisione a seguito di trattazione scritta).

1. Dopo l'articolo 313 del codice di procedura civile è inserita la seguente intitolazione:

« CAPO II. DISPOSIZIONI SPECIALI PER IL PROCEDIMENTO DAVANTI AL PRETORE ».

2. L'articolo 314 del codice di procedura civile è sostituito dal seguente:

« ART. 314. — (Decisione a seguito di trattazione scritta). — Il pretore, quando ritiene la causa matura per la decisione, invita le parti a precisare le conclusioni, dispone lo scambio delle comparse conclusionali e delle memorie di replica ai sensi dell'articolo 190 e, quindi, deposita la sentenza in cancelleria entro trenta giorni dalla scadenza del termine per il deposito delle memorie di replica ».

È stato presentato il seguente emendamento:

All'articolo 34, dopo il capoverso aggiungere il seguente:

Se una delle parti lo richiede entro dieci giorni dalla scadenza del termine per il deposito delle memorie di replica il giudice fissa l'udienza di discussione; la sentenza è depositata in cancelleria entro i quarantacinque giorni successivi all'udienza.

34. 1.

Fumagalli Carulli, Vairo.

Poiché i presentatori di tale emendamento sono assenti, s'intende vi abbiano rinunciato.

Pongo in votazione l'articolo 34.
(È approvato).

Do lettura dell'articolo successivo:

ART. 35.

(Decisione a seguito di discussione orale).

1. L'articolo 315 del codice di procedura civile è sostituito dal seguente:

« ART. 315. — *(Decisione a seguito di discussione orale).* — Il pretore, se non dispone a norma dell'articolo 314, può ordinare l'immediata discussione orale della causa. Al termine della discussione pronuncia sentenza dando lettura del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione. In questo caso la sentenza si intende pubblicata con la sottoscrizione da parte del giudice del verbale che la contiene ed è immediatamente depositata in cancelleria ».

BENEDETTO VINCENZO NICOTRA. Dichiaro il voto favorevole del gruppo democratico cristiano sull'articolo 35 con l'auspicio che esso abbia la più ampia applicazione.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo 35.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo successivo:

ART. 36.

(Forma della domanda).

1. Dopo l'articolo 315 del codice di procedura civile è inserita la seguente intitolazione:

« CAPO III. DISPOSIZIONI SPECIALI PER IL PROCEDIMENTO DAVANTI AL CONCILIATORE ».

2. L'articolo 316 del codice di procedura civile è sostituito dal seguente:

« ART. 316. — *(Forma della domanda).* — Davanti al conciliatore la domanda si propone mediante citazione a comparire a udienza fissa.

Si può anche proporre verbalmente. Di tale domanda il conciliatore fa redigere processo verbale che, a cura dell'attore, è notificato con citazione a comparire a udienza fissa ».

È stato presentato il seguente emendamento:

Sostituire il secondo capoverso dell'articolo 36 con il seguente:

« La domanda si può anche proporre verbalmente. Di essa il conciliatore fa redigere processo verbale che, a cura dell'attore, è notificato con citazione a comparire a udienza fissa ».

36. 1.

Il Relatore.

GIULIANO VASSALLI, *Ministro di grazia e giustizia.* Il Governo è favorevole all'emendamento 36.1 del relatore.

PRESIDENTE. Pongo in votazione, in linea di principio, l'emendamento 36.1 del relatore.

(È approvato).

L'emendamento testé approvato sarà immediatamente trasmesso alla I Commissione per l'espressione del prescritto parere.

Do lettura dell'articolo successivo:

ART. 37.

(Rappresentanza davanti al conciliatore).

1. L'articolo 317 del codice di procedura civile è sostituito dal seguente:

« ART. 317. — (Rappresentanza davanti al conciliatore). — Davanti al conciliatore le parti possono farsi rappresentare da persona munita di mandato scritto in calce alla citazione o in atto separato, salvo al giudice il potere di ordinare la loro comparizione personale.

Il mandato a rappresentare comprende sempre quello a transigere e a conciliare ».

A tale articolo è stato presentato il seguente emendamento:

All'articolo 37 sostituire le parole: salvo al giudice il potere di ordinare con le seguenti: salvo che il giudice ordini.

37. 1.

Il Relatore.

Questo emendamento ha esclusivamente carattere formale.

GIULIANO VASSALLI, *Ministro di grazia e giustizia*. Il Governo esprime parere favorevole.

PRESIDENTE. Pongo in votazione, in linea di principio, l'emendamento 37.1, accettato dal Governo.

(È approvato).

L'emendamento testé approvato sarà immediatamente trasmesso alla Commissione per l'espressione del prescritto parere.

Poiché agli successivi articoli 38, 39, 40, 41, 42 e 43 non sono stati presentati emendamenti, li porrò direttamente in votazione dopo averne dato lettura:

ART. 38.

(Contenuto della domanda).

1. L'articolo 318 del codice di procedura civile è sostituito dal seguente:

« ART. 318. — (Contenuto della domanda). — La domanda, comunque proposta, deve contenere, oltre l'indicazione del giudice e delle parti, l'esposizione dei fatti e l'indicazione dell'oggetto.

Tra il giorno della notificazione di cui all'articolo 316 e quello della comparizione devono intercorrere termini liberi non minori di quelli previsti dall'articolo 163-bis, ridotti alla metà.

Se la citazione indica un giorno nel quale il giudice non tiene udienza, la comparizione è d'ufficio rimandata all'udienza immediatamente successiva ».

2. Dopo l'articolo 318 del codice di procedura civile è soppressa l'intitolazione:

« CAPO II. DISPOSIZIONI SPECIALI PER IL PROCEDIMENTO DAVANTI AL CONCILIATORE ».

(È approvato).

ART. 39.

(Costituzione delle parti).

1. L'articolo 319 del codice di procedura civile è sostituito dal seguente:

« ART. 319. — (Costituzione delle parti). — Le parti si costituiscono depositando in cancelleria la citazione o il processo verbale di cui all'articolo 316 con la relazione della notificazione e, quando occorre, la procura, oppure presentando tali documenti al giudice in udienza.

Le parti, che non hanno precedentemente dichiarato la residenza o eletto domicilio nel comune in cui ha sede l'uffi-

cio di conciliazione, debbono farlo con dichiarazione ricevuta nel processo verbale al momento della costituzione ».

(È approvato).

ART. 40.

(Trattazione della causa).

1. L'articolo 320 del codice di procedura civile è sostituito dal seguente:

« ART. 320. — (Trattazione della causa). — Nella prima udienza il conciliatore interroga liberamente le parti e tenta la conciliazione.

Se la conciliazione riesce se ne redige processo verbale a norma dell'articolo 185, ultimo comma.

Se la conciliazione non riesce, il conciliatore invita le parti a precisare definitivamente i fatti che ciascuna pone a fondamento delle domande, difese ed eccezioni, a produrre i documenti e a richiedere i mezzi di prova da assumere.

Quando sia reso necessario dalle attività svolte dalle parti in prima udienza, fissa per una sola volta una nuova udienza per ulteriori produzioni e richieste di prova.

I documenti prodotti dalle parti possono essere inseriti nel fascicolo di ufficio ed ivi conservati fino alla definizione del giudizio ».

(È approvato).

ART. 41.

(Decisione).

1. L'articolo 321 del codice di procedura civile è sostituito dal seguente:

« ART. 321. — (Decisione). — Il conciliatore, quando ritiene matura la causa per la decisione, invita le parti a precisare le conclusioni e a discutere la causa.

La sentenza è depositata in cancelleria entro quindici giorni dalla discussione ».

(È approvato).

ART. 42.

(Conciliazione in sede non contenziosa).

1. L'articolo 322 del codice di procedura civile è sostituito dal seguente:

« ART. 322. — (Conciliazione in sede non contenziosa). — L'istanza per la conciliazione in sede non contenziosa è proposta anche verbalmente al conciliatore del comune in cui una delle parti ha residenza, domicilio o dimora, oppure si trova la cosa controversa.

Il processo verbale di conciliazione in sede non contenziosa costituisce titolo esecutivo a norma dell'articolo 185, ultimo comma, se la controversia rientra nella competenza del conciliatore.

Negli altri casi il processo verbale ha valore di scrittura privata riconosciuta in giudizio ».

(È approvato).

ART. 43.

(Termini per le impugnazioni).

1. Il primo comma dell'articolo 325 del codice di procedura civile è sostituito dal seguente:

« Il termine per proporre l'appello, la revocazione e l'opposizione di terzo di cui all'articolo 404, secondo comma, contro le sentenze dei pretori e dei tribunali è di trenta giorni. È anche di trenta giorni il termine per proporre la revocazione e l'opposizione di terzo sopra menzionata contro le sentenze dei conciliatori e delle corti d'appello ».

(È approvato).

Do lettura dell'articolo successivo:

ART. 44.

(Effetti della riforma o della cassazione).

1. Il secondo comma dell'articolo 336 del codice di procedura civile è sostituito dal seguente:

« La riforma o la cassazione estende i suoi effetti ai provvedimenti e agli atti

dipendenti dalla sentenza riformata o cassata ».

Propongo di accantonare l'articolo 44.

GIULIANO VASSALLI, *Ministro di grazia e giustizia*. Concordo con la proposta del presidente.

PRESIDENTE. Pongo in votazione tale proposta.

(È approvata).

Poiché agli successivi articoli 45 46 e 47 non sono stati presentati emendamenti, li porrò direttamente in votazione dopo averne dato lettura:

ART. 45.

(*Sospensione dell'esecuzione e dei processi*).

1. Il primo comma dell'articolo 337 del codice di procedura civile è sostituito dal seguente:

« L'esecuzione della sentenza non è sospesa per effetto dell'impugnazione di essa, salve le disposizioni degli articoli 283, 373, 401 e 407 ».

(È approvato).

ART. 46.

(*Forma dell'appello*).

1. L'articolo 342 del codice di procedura civile è sostituito dal seguente:

« ART. 342. — (*Forma dell'appello*). — L'appello si propone con citazione contenente l'esposizione sommaria dei fatti ed i motivi specifici dell'impugnazione nonché le indicazioni prescritte nell'articolo 163.

Tra il giorno della citazione e quello della prima udienza di trattazione devono intercorrere termini liberi non minori di quelli previsti dall'articolo 163-bis ».

(È approvato).

ART. 47.

(*Modo e termine dell'appello incidentale*).

1. Il primo comma dell'articolo 343 del codice di procedura civile è sostituito dal seguente:

« L'appello incidentale si propone, a pena di decadenza, nella comparsa di risposta, all'atto della costituzione in cancelleria ai sensi dell'articolo 166 ».

(È approvato).

Do lettura dell'articolo successivo.

ART. 48.

(*Domande ed eccezioni nuove*).

1. L'articolo 345 del codice di procedura civile è sostituito dal seguente:

« ART. 345. — (*Domande ed eccezioni nuove*). — Nel giudizio d'appello non possono proporsi domande nuove e, se proposte, debbono essere dichiarate inammissibili d'ufficio. Possono tuttavia domandarsi gli interessi, i frutti e gli accessori maturati dopo la sentenza impugnata, nonché il risarcimento dei danni sofferti dopo la sentenza stessa.

Non possono proporsi nuove eccezioni, che non siano rilevabili anche d'ufficio.

Salvo che il collegio non li ritenga indispensabili ai fini della decisione della causa, non sono ammessi nuovi mezzi di prova. Può sempre deferirsi il giuramento decisorio ».

Sono stati presentati i seguenti emendamenti:

Sopprimere l'articolo 48.

48. 2.

Fumagalli Carulli Vairo.

Sostituire il terzo capoverso dell'articolo 48 con il seguente:

Non sono ammessi nuovi mezzi di prova, salvo che il collegio non li ritenga

indispensabili ai fini della decisione della causa ovvero che la parte dimostri di non aver potuto proporli nel giudizio di primo grado per cause ad essa non imputabili. Può sempre deferirsi il giuramento decisorio.

48. 1.

Bargone, Sinatra, Pedrazzi Ci-
polla, Oriandi.

L'emendamento Bargone ed altri 48.1 ripropone in sostanza una misura già prevista per il primo grado di giudizio.

GIULIANO VASSALLI, *Ministro di grazia e giustizia*. Il Governo è favorevole all'emendamento 48.1.

PRESIDENTE. Passiamo all'emendamento Fumagalli Carulli e Vairo 48.2.

Poiché i presentatori sono assenti, s'intende vi abbiano rinunciato.

Pongo in votazione, in linea di principio, l'emendamento Bargone ed altri 48.1, accettato dal Governo.

(È approvato).

L'emendamento testé approvato sarà immediatamente trasmesso alla I Commissione per l'espressione del prescritto parere.

Poiché ai successivi articoli 49 e 50 non sono stati presentati emendamenti, li porrò direttamente in votazione dopo averne dato lettura:

ART. 49.

(*Forme e termini della costituzione in appello*).

1. Il primo comma dell'articolo 347 del codice di procedura civile è sostituito dal seguente:

« La costituzione in appello avviene secondo le forme e i termini per i procedimenti davanti al tribunale ».

(È approvato).

ART. 50.

(*Improcedibilità dell'appello*).

1. L'articolo 348 del codice di procedura civile è sostituito dal seguente:

« ART. 348. — (*Improcedibilità dell'appello*). — L'appello è dichiarato improcedibile, anche d'ufficio, se l'appellante non si costituisce in termini.

Se l'appellante non compare alla prima udienza, benché si sia anteriormente costituito, il collegio, con ordinanza non impugnabile, rinvia la causa ad una prossima udienza, della quale il cancelliere dà comunicazione all'appellante. Se anche alla nuova udienza l'appellante non compare, l'appello è dichiarato improcedibile anche d'ufficio ».

(È approvato).

Do lettura dell'articolo successivo:

ART. 51.

(*Trattazione*).

1. L'articolo 350 del codice di procedura civile è sostituito dal seguente:

« ART. 350. — (*Trattazione*). — La trattazione dell'appello è collegiale.

Nella prima udienza di trattazione il collegio verifica la regolare costituzione del giudizio e, quando occorre, ordina l'integrazione di esso o la notificazione prevista dall'articolo 332, oppure dispone che si rinnovi la notificazione dell'atto di appello.

Dichiara la contumacia dell'appellato, provvede alla riunione degli appelli proposti contro la stessa sentenza e procede al tentativo di conciliazione ordinando, quando occorre, la comparizione personale delle parti.

Il collegio, per il compimento di singoli atti istruttori, può delegare un suo componente ».

Sono stati presentati i seguenti emendamenti:

All'articolo 51, capoverso, aggiungere, in fine, le seguenti parole: per l'ammissione di prove proposte dalle parti.

51. 1.

Fumagalli Carulli, Vairo.

All'articolo 51, capoverso, sostituire la parola: Dichiarata *con le seguenti:* Nella stessa udienza il collegio dichiara.

51. 4.

Il Relatore.

Sopprimere il quarto capoverso dell'articolo 51.

51. 2.

Il Relatore.

Sopprimere il quarto capoverso dell'articolo 51.

51. 3.

Fumagalli Carulli, Vairo.

BENEDETTO VINCENZO NICOTRA. Quali motivi hanno suggerito la presentazione dell'emendamento 51.2 ?

PRESIDENTE. Si ritiene che l'assunzione della prova non debba essere rimessa ad un singolo componente e che, viceversa, essa debba rimanere di competenza del collegio.

GIULIANO VASSALLI, *Ministro di grazia e giustizia.* Il Governo è favorevole all'emendamento 51.4 del relatore e gli iden-

tici emendamenti Fumagalli Carulli e Vairo 51.3 e 51.2 del relatore.

PRESIDENTE. Passiamo all'emendamento Fumagalli Carulli e Vairo 51.1.

Poiché i presentatori sono assenti, s'intende vi abbiano rinunciato.

BENEDETTO VINCENZO NICOTRA. Signor presidente, annuncio di aver apposto anche la mia firma all'emendamento Fumagalli Carulli e Vairo 51.3.

PRESIDENTE. Pongo in votazione, in linea di principio, l'emendamento 51.4, accettato dal Governo.

(È approvato).

Pongo in votazione in linea di principio, gli identici emendamenti 51.2 e 51.3, accettati dal Governo.

(Sono approvati).

Gli emendamenti testé approvati saranno immediatamente trasmessi alla I Commissione per l'espressione del prescritto parere.

Poiché all'articolo successivo non sono stati presentati emendamenti, lo porrò direttamente in votazione dopo averne dato lettura:

ART. 52.

(Provvedimenti sull'esecuzione provvisoria).

1. L'articolo 351 del codice di procedura civile è sostituito dal seguente:

« ART. 351. — *(Provvedimenti sull'esecuzione provvisoria).* — Sull'istanza di cui all'articolo 283 il collegio provvede con ordinanza nella prima udienza.

La parte, mediante ricorso al presidente del collegio, può chiedere che la decisione sulla sospensione sia pronunciata prima dell'udienza di comparizione.

Il presidente del collegio, con decreto in calce al ricorso, ordina la comparizione delle parti davanti al collegio in camera di consiglio. Con lo stesso decreto, se ricorrono giusti motivi di urgenza, può disporre provvisoriamente l'immediata sospensione dell'efficacia esecutiva o dell'esecuzione della sentenza; in tal caso all'udienza in camera di consiglio il collegio conferma, modifica o revoca il decreto con ordinanza non impugnabile ».

(È approvato).

Do lettura dell'articolo successivo:

ART. 53.

(Decisione).

1. L'articolo 352 del codice di procedura civile è sostituito dal seguente:

« ART. 352. — (Decisione). — Esaurita l'attività prevista negli articoli 350 e 351, il collegio, ove non provveda ai sensi dell'articolo 356, invita le parti a precisare le conclusioni e dispone lo scambio delle comparse conclusionali e delle memorie di replica ai sensi dell'articolo 190; la sentenza è depositata in cancelleria entro sessanta giorni dalla scadenza del termine per il deposito delle memorie di replica.

Ciascuna delle parti, nel precisare le conclusioni, può chiedere che la causa sia discussa oralmente dinanzi al collegio. In tal caso, fermo restando il rispetto dei termini indicati nell'articolo 190 per il deposito delle difese scritte, la richiesta deve essere riproposta al presidente della corte alla scadenza del termine per il deposito delle memorie di replica.

Il presidente provvede sulla richiesta fissando con decreto la data dell'udienza di discussione da tenersi entro trenta giorni.

La discussione è preceduta dalla relazione della causa; la sentenza è depositata in cancelleria entro i sessanta giorni successivi ».

Sono stati presentati i seguenti emendamenti:

All'articolo 53, terzo capoverso, sostituire la parola: trenta con la seguente: sessanta.

53. 1.

Il Relatore.

All'articolo 53, terzo capoverso aggiungere, in fine, le seguenti parole: Con lo stesso decreto designa altresì il relatore.

53. 2.

Con gli emendamenti 53.1 e 53.2 si è inteso dar seguito ai rilievi avanzati dal Consiglio nazionale dell'ordine forense, al fine di garantire maggiormente le parti in causa.

GIULIANO VASSALLI, *Ministro di grazia e giustizia*. Il Governo è favorevole agli emendamenti 53.1 e 53.2 del relatore.

PRESIDENTE. Pongo in votazione, in linea di principio, l'emendamento 53.1 del relatore, accettato dal Governo.

(È approvato).

Pongo in votazione, in linea di principio, l'emendamento 53.2 del relatore, accettato dal Governo.

(È approvato).

Gli emendamenti testé approvati saranno immediatamente trasmessi alla I Commissione per l'espressione del prescritto parere.

Do lettura dell'articolo successivo:

ART. 54.

(Ammissione e assunzione di prove).

1. Il primo comma dell'articolo 356 del codice di procedura civile è sostituito dal seguente:

« Ferma l'applicabilità della norma di cui al numero 4) del secondo comma dell'articolo 279, il giudice d'appello, se dispone l'assunzione di una prova oppure la rinnovazione totale o parziale dell'assunzione già avvenuta in primo grado o comunque dà disposizioni per effetto delle quali il procedimento deve continuare, pronuncia ordinanza e provvede a norma degli articoli 191 e seguenti ».

È stato presentato il seguente emendamento:

Sostituire l'articolo 54 con il seguente:

ART. 54.

(Ammissione e assunzione di prove).

1. Il primo comma dell'articolo 356 del codice di procedura civile è sostituito dal seguente:

« Ferma l'applicabilità della norma di cui al n. 4 del secondo comma dell'articolo 279, il giudice d'appello, se dispone l'assunzione di una prova oppure la rinnovazione totale o parziale dell'assunzione già avvenuta in primo grado, pronuncia ordinanza con la quale rimette le parti a udienza fissa davanti all'istruttore, contestualmente designato. Questi provvede a norma dell'articolo 191 e seguenti e, chiusa l'istruzione, fissa udienza davanti a sé per la precisazione delle conclusioni e rimette quindi le parti al collegio a norma dell'articolo 352 ».

54. 1.

Fumagalli, Vairo.

Poiché i presentatori sono assenti, s'intende vi abbiano rinunciato.

Pongo in votazione l'articolo 54.

(È approvato).

Poiché ai successivi articoli 55 e 56 non sono stati presentati emendamenti, li porrò direttamente in votazione dopo averne dato lettura:

ART. 55.

(Sentenze impugnabili e motivi di ricorso).

1. L'alea del primo comma dell'articolo 360 del codice di procedura civile è sostituito dal seguente:

« Le sentenze pronunziate in grado d'appello o in unico grado possono essere impugnate con ricorso per cassazione: ».

(È approvato).

ART. 56.

(Riserva facoltativa di ricorso contro sentenze non definitive).

1. Il primo comma dell'articolo 361 del codice di procedura civile è sostituito dal seguente:

« Contro le sentenze previste dall'articolo 278 e dal numero 4) del secondo comma dell'articolo 279, il ricorso per cassazione può essere differito, qualora la parte soccombente ne faccia riserva, a pena di decadenza, entro il termine per la proposizione del ricorso, e in ogni caso non oltre la prima udienza successiva alla comunicazione della sentenza stessa ».

(È approvato).

Do lettura dell'articolo successivo:

ART. 57.

(Sospensione del processo di merito).

1. Il primo comma dell'articolo 367 del codice di procedura civile è sostituito dal seguente:

« Una copia del ricorso per cassazione proposto a norma dell'articolo 41, primo comma, è depositata, dopo la notificazione alle altre parti, nella cancelleria del giudice davanti a cui pende la causa, il quale sospende il processo se non ritiene l'istanza manifestamente inammissibile o la contestazione della giurisdizione manifestamente infondata. Il giudice istruttore o il collegio provvede con ordinanza ».

Sono stati presentati i seguenti emendamenti:

Sostituire l'articolo 57 con il seguente:

Art. 57.

(Sospensione del processo di merito).

1. Il primo comma dell'articolo 367 del codice di procedura civile è sostituito dal seguente: « Una copia del ricorso per cassazione proposto a norma dell'articolo 41, primo comma, è depositata, dopo la notificazione alle altre parti, nella cancelleria del giudice davanti a cui pende la causa, il quale sospende il processo anche nei casi di cui all'articolo 295, salva la possibilità di adottare i provvedimenti cautelari. Il giudice istruttore o il collegio provvede con ordinanza ».

57. 1.

Fumagalli Carulli, Vairo.

All'articolo 57, dopo il capoverso, aggiungere il seguente.

« 2. Dopo il primo comma dell'articolo 367 del codice di procedura civile sono

inseriti i seguenti: « Contro l'ordinanza che dispone o nega la sospensione può essere proposto reclamo con ricorso alla corte d'appello, nel termine perentorio di dieci giorni dalla comunicazione.

Il presidente della corte fissa con decreto l'udienza per la comparizione delle parti davanti al collegio e il termine per la notifica del ricorso e del decreto alla controparte. Questa può depositare memoria fino a cinque giorni prima dell'udienza.

Udite le parti presenti all'udienza, il collegio si pronuncia sul reclamo con ordinanza non impugnabile ».

57. 2.

Fumagalli Carulli, Vairo.

Poiché i presentatori sono assenti, s'intende che vi abbiano rinunciato.

Pongo in votazione l'articolo 57.
(È approvato).

Poiché ai successivi articoli 58 e 59 non sono stati presentati emendamenti, li porrò direttamente in votazione dopo averne dato lettura:

ART. 58.

(Deposito dell'atto di integrazione del contraddittorio).

1. Dopo l'articolo 371 del codice di procedura civile è inserito il seguente:

« ART. 371-bis. — *(Deposito dell'atto di integrazione del contraddittorio).* — Qualora la Corte abbia ordinato l'integrazione del contraddittorio, assegnando alle parti un termine perentorio per provvedervi, il ricorso notificato, contenente nell'intestazione le parole "atto di integrazione del contraddittorio", deve essere depositato nella cancelleria della Corte stessa, a pena di improcedibilità, entro venti giorni dalla scadenza del termine assegnato ».

(È approvato).

ART. 59.

(Sospensione dell'esecuzione).

1. Il secondo comma dell'articolo 373 del codice di procedura civile è sostituito dal seguente:

« L'istanza si propone con ricorso al conciliatore, al pretore o al presidente del collegio, il quale, con decreto in calce al ricorso, ordina la comparizione delle parti rispettivamente dinanzi a sè o al collegio in camera di consiglio. Copia del ricorso e del decreto sono notificate al procuratore dell'altra parte, ovvero alla parte stessa, se questa sia stata in giudizio senza ministero di difensore o non si sia costituita nel giudizio definito con la sentenza impugnata. Con lo stesso decreto, in caso di eccezionale urgenza può essere disposta provvisoriamente l'immediata sospensione dell'esecuzione ».

(È approvato).

GIULIANO VASSALLI, *Ministro di grazia e giustizia*. Ringrazio vivamente la Commissione per il proficuo lavoro svolto.

PRESIDENTE. Il seguito della discussione è rinviato a domani, giovedì 27 settembre, alle 16.

La seduta termina alle 19,10.

IL CONSIGLIERE CAPO DEL SERVIZIO
STENOGRAFIA DELLE COMMISSIONI
ED ORGANI COLLEGIALI

DOTT. LUCIANA PELLEGRINI CAVE BONDI

IL CONSIGLIERE CAPO DEL SERVIZIO
DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI

DOTT. PAOLO DE STEFANO

Licenziato per la composizione e la stampa
dal Servizio Stenografia delle Commissioni
ed Organi Collegiali il 29 novembre 1990.

STABILIMENTI TIPOGRAFICI CARLO COLOMBO